



Il foglio di
lumen

Miscellanea 68
Anno 2024

Documenti & Ristampe

Documenti & Ristampe
raccolge scritti rari e
poco noti sul Carseolano
e le zone vicine, oltre a
contributi inediti



<https://www.lumenassociazione.it/>

ISSN: 2284-0427



9 772284 042007



2 Un furto di tessere annonarie nel comune di Tagliacozzo

di: *Luigi Petrucci*

4 Figure e mestieri scomparsi. Gli arcari

da: *Antonio Biondi*

7 Una segheria a Camerata Nuova

da: *Redazione*

9 Una donazione tra coniugi. Poggio Cinolfo 1468

di: *Fiorenza Cavina*

15 La famiglia Innocenzi e il colle del Volante

di: *Maurizio Fracassi*

11 I miracoli del beato Oddo

di: *Redazione*

16 Piano di lavoro del P.C.I. a Ortucchio (1957)

di: *Redazione*

17 Un'escursione sul monte Autore (1891)

da: *Ignazio Carlo Gavini*

19 Uno studioso per Pereto: abitato, chiese, religiosità

di: *Redazione*

20 La disputa legale tra Orsini e De' Ponte per il possessione del castello di Pereto (sec. XIV). Seconda parte

di: *Luchina Branciani*

All'interno

Il numero di Primavera offre generalmente, a cadenza annuale, la trascrizione e la traduzione dal latino dei testi di antiche pergamene e di inediti documenti d'archivio, difficili da reperire e comprendere nel loro valore storico per ricostruire le vicende del nostro territorio. Gli altri contributi varcano il limite dei secoli XIV e XV e vanno dall'Ottocento alla metà del Novecento, con riferimenti ai mestieri arti-

AVVISO AI LETTORI

Con la prossima dichiarazione dei redditi si può destinare il 5 per mille dell'IRPEF alle associazioni di volontariato. Chi vuole sostenere le nostre attività può firmare sotto la dicitura "Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative ecc." e indicare il codice fiscale della Associazione Culturale LUMEN

90021020665

In copertina: Pereto, veduta del castello e della parte alta del paese

giani e ai primi impianti industriali, ai curiosi toponimi, alle escursioni naturalistiche con interesse per la religiosità popolare, ai difficili tempi dell'ultimo conflitto mondiale, alla vita di sezione di un partito politico. Presentiamo anche quanto scritto di recente su Pereto ed offriremo nei prossimi numeri un riepilogo dei contributi apparsi sulla nostra rivista relativi a ciascun paese che gravita sulla Piana del Cavaliere, un territorio di passaggio tra il Lazio e l'Abruzzo.

Un furto di tessere annonarie nel comune di Tagliacozzo

di: *Luigi Petrucci*

*) Archivio Tribunale ordinario di Avezzano, Raccolta Sentenze n. 1 - 200 del 1947, vol. I;

1) Vd. Vocabolario Treccani on-line, *sub voce*.

2) Per i riscontri legislativi vd: www.gazzettaufficiale.it sezione Archivio Gazzette Ufficiali del Regno d'Italia.

La sentenza n. 25/1947 fu pronunciata dal Tribunale penale di Avezzano a carico di un impiegato avventizio (1), reclutato cioè a tempo determinato per assolvere mansioni specifiche, in servizio presso il Comune di Tagliacozzo, accusato di aver sottratto illecitamente dagli uffici ventisei tessere annonarie e di aver apposto su esse, in modo abusivo, il timbro comunale.

Questo fu il capo di imputazione:

A) delitto p. e p. [=previsto e punito, ndr] dagli artt. 624 625 n. 7 1 ^ p. e u. p. [=prima parte ed ultima parte, ndr] c.p. [Codice penale] per aver sottratto dagli uffici del Comune di Tagliacozzo n. 7 carte annonarie e n. 19 tessere di abbigliamento. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazioni di opera (art. 61 n. 11 c.p.); B) del delitto di cui agli artt. 471 e 61 n. 11 c.p. per aver abusivamente adoperato i timbri del Comune di Tagliacozzo, imprimendoli sulle carte e tessere di cui alla lett. a). In Tagliacozzo in giorno imprecisato del gennaio 1942.

Il primo elemento di interesse storico è l'oggetto del furto contestato, consistente in svariate tessere annonarie che costituivano un elemento distintivo della legislazione economica emanata dal regime fascista durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Le tessere annonarie furono introdotte dalla Legge n. 577 del 6.5.1940, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 142 del 18.6.1940 (2), recante norme per il razionamento dei consumi, la quale disponeva che *Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, e con quello per l'interno, ha facoltà di disporre, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il razionamento di generi di consumo, di mano in mano che se ne presenti la necessità, e di emanare le relative norme di esecuzione (art. 1, L. 577/40). Per l'attuazione del razionamento di cui all'articolo precedente è fatto uso di una carta annonaria da rilasciarsi da ciascun Comune ai consumatori residenti nel Comune stesso (art. 2, L. 577/40).*

Il documentodi metà Novecento è nell'archivio dell'ufficio giudiziario del Tribunale penale di Avezzano*. Tratta un caso tipico del periodo bellico e dell'immediato dopoguerra.

Questi documenti, personali e non cedibili, attribuivano al titolare il diritto di acquistare, in giorni stabiliti e previa prenotazione, delle quantità fissate dall'autorità governativa di determinati generi di prima necessità, tra cui cibo ed indumenti, per i quali era stato disposto il razionamento.

A livello popolare queste tessere vennero presto denominate *tessere della fame* per indicare il fatto che le razioni di cibo e gli altri beni acquistabili erano assolutamente insufficienti per soddisfare le necessità ordinarie.

Il secondo aspetto su cui si vuole richiamare l'attenzione dei lettori sta nell'applicazione delle disposizioni in materia di amnistia ed indulto, che vennero emanate nei primi anni della Repubblica per contribuire a raggiungere la pacificazione nazionale dopo lunghi anni di dittatura, guerra civile ed occupazione straniera.

I giudici, infatti, diedero applicazione al R.D. del 5.4.1944 n. 96, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 17 del 5.4.1944, emanato dal I Governo Badoglio (25/7/1943-17/4/1944).

Più precisamente, con riferimento al reato di uso abusivo di sigilli (art. 471 c.p.), contestato al capo b) di imputazione, venne concessa l'amnistia ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto perché la pena edittale astrattamente comminata dalla norma per il delitto non era superiore nel massimo a cinque anni.

Quanto al reato di furto di cui alla lettera a) del capo d'imputazione, eccedendo invece il relativo massimo edittale, questo limite di pena del concorso di una pluralità di aggravanti, non si è potuta dichiarare l'estinzione del reato, ma in base agli artt. 5 e 6 del regio decreto in parola, si è dato corso all'indulto (o condono) condizionato della pena irrogata.

Fatta questa introduzione, si trascrive integralmente la sentenza.

Rileva in fatto che con verbale dei Carabinieri di Tagliacozzo del 23 maggio 1942 veniva denunciato il

soprascritto imputato quale colpevole del delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 p. 1[^] c.p. per aver sottratto dagli Uffici del Comune di Tagliacozzo n. 7 carte annonarie e n. 19 tessere di abbigliamento, in giorno imprecisato della prima quindicina del gennaio 1942, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione d'opera (art. 61 n. 11 c.p.) per essere stato il denunciato alle dipendenze del detto Comune quale impiegato avventizio fino all'epoca del furto.

All' [omissis] veniva altresì contestato il delitto previsto dall'art. 471 c.p. con l'aggravante anzidetta per aver abusivamente adoperato il timbro del Comune di Tagliacozzo, imprimendolo sulle carte e tessere come sopra sottratte.

In periodo istruttorio l'imputato sia nella deposizione resa nell'aprile del 1942 davanti l'Arma di Pola subito dopo la scoperta del furto e in fase di indagini preliminari sia nell'interrogatorio reso davanti al Pretore di Tagliacozzo il 19 novembre 1946, a seguito di ordine di comparizione, negava gli addebiti.

Espletata l'istruttoria relativa, con decreto 13 dicembre 1946 il prevenuto veniva citato in giudizio per rispondere delle imputazioni ad esso ascritte.

Osserva in diritto che a seguito del R.D. 5 aprile 1944 n. 96 deve dichiararsi non doversi procedere a carico del giudicabile in ordine al minore delitto di abuso di sigilli come contestato alla lettera b) della rubrica per estinzione dello stesso per intervenuta amnistia, non essendo la pena detentiva comminata in astratto dalla legge per detto reato superiore nel massimo a cinque anni, consentendolo i precedenti penali dell'imputato (art. 3 decreto di amnistia suddetto).

In ordine alla prima e maggiore imputazione di furto doppiamente aggravato, le risultanze di causa, istruttorie e dibattimentali, non consentono di nutrire dei dubbi sull'effettiva colpevolezza del giudicabile: a suo carico, è vero, ci sono solamente indizi, ma di una tale concomitanza e gravità che sommati insieme acquistano valore ed efficacia di piena prova, tale da giustificare ampiamente una declaratoria di responsabilità e di condanna.

Il fatto che l'[omissis] sia stato alle dipendenze del Comune di Tagliacozzo in qualità di giornaliero fino alla vigilia della sua partenza per Sulmona, che qualche giorno prima ebbe a chiedere al teste Paoletti Vincenzo, altro impiegato avventizio del Comune, la consegna amichevole e riservata di un certo numero di tessere, annonarie e di abbigliamento, e dopo il rifiuto e l'allontanamento del Paoletti si sia indugiato nell'Ufficio annonario ove certamente il furto venne perpetrato, sono circostanze tutte che già di per sé depongono seriamente contro il giudicabile e legittimano i più gravi sospetti sul suo conto. Si aggiunga la coincidenza davvero strana dell'arrivo a Sulmona dell'[omissis] e del rinvenimento nello stesso torno di tempo (nella seconda decade di gennaio, dichiara il Cavallo) nella tabaccheria di questi dell'involto contenente le tessere in questione, la lettera scritta

dall'[omissis] al Paoletti colla quale, reiterando la richiesta fatta verbalmente, pregava il suo ecs compagno di lavoro di consegnare alla madre, [omissis], un certo numero di tessere, probabilmente per sostituire quelle smarrite, e con le stesse caratteristiche, raccomandava l'[omissis], cioè senza intestazione e munite di timbro, ed allora i sospetti ricevono luce e conferma di verità talché non è più possibile dubitare della consumazione del furto da parte del giudicabile. Ladro sfortunato l'[omissis] poiché dopo essere venuto in possesso senza troppa fatica, poiché la sua qualità di avventizio del Comune gli spianava la via e gliene rendeva facile il trafugamento, delle tessere oggi in giudiziale sequestro, le smarrisce stupidamente e quando crede che siano finite nel macero o abbandonate lungo la strada come carta inutile dal rinventore, si fa a richiederle novellamente al Paoletti dalla sua nuova, lontana residenza. E questa volta per iscritto, senza alcuno scrupolo e con promessa di ricompensa, il che denota nell'[omissis] assoluta mancanza di senso morale. Ma la sorte gli giuoca un brutto tiro perché l'involto incautamente lasciato nella bottega del Cavallo e da questi recuperato e portato in caserma, costituisce la prova irrefutabile della sua reità. Quali sottigliezze o astruserie difensive potranno contestare l' [omissis N.d.A., termine non chiaro nel testo] e l'inequivocità di una simile accusa?

Concludendo, poiché nella fattispecie non vi è dubbio concorrano le due aggravanti previste dall'art. 625 n. 7 (furto commesso negli Uffici del Comune e su cose ivi esistenti) e dell'art. 61 n. 11 c.p. (abuso da parte del colpevole di relazioni conseguenti a prestazioni d'opera) e poiché per il furto così configurato non è applicabile il beneficio dell'amnistia elargita dai due successivi decreti del 5-4-1944 n. 96 e 22-6-1946 n. 4 per essere la pena edittale irrogata superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, non resta al Collegio che comminare la pena del caso che nella specie si ravvisa equo determinare in anni tre di reclusione e lire tremila di multa oltre il pagamento delle spese processuali.

Detta pena deve d'altra parte dichiararsi condonata a mente del R.D. 5 aprile 1944 surricordato (art. 5) ed alla condizione in esso stabilita (art. 6).

P.Q.M.

Dichiara [...] colpevole del reato di cui alla lett. a della rubrica e lo condanna alla pena di tre anni di reclusione e lire 3000 di multa oltre il pagamento delle spese processuali.

Dichiara condizionalmente condonata la pena come sopra inflitta ai sensi del R.D. 5-4-1944 n. 96.

Dichiara non doversi procedere a carico dello stesso per il reato di cui alla lettera b della rubrica perché estinto col R.D. anzidetto.

Avezzano, 17/1/1947



Figure e mestieri scomparsi. Gli arcari

da: *Antonio Biondi*

Erano i costruttori di arche. Fino al 1920, o giù di lì, in questa e in altre regioni d'Italia l'arca era il mobile più importante che la generalità delle spose novelle doveva portare in casa dello sposo. Era di faggio e il suo prezzo era proporzionato alle sue dimensioni e alla ricchezza del suo ornato. In pratica era una cassa rettangolare di notevole profondità poggiante su quattro tavole in funzione di piedi, chiusa da un coperchio leggermente tondeggiante simile al guscio di una tartaruga. Poteva richiamare alla memoria la famosa arca dell'Alleanza contenente le Tavole della Legge.

Nell'arca o nelle arche, poichè nelle famiglie più numerose e meno disagiate di arche ve ne era più d'una, si riponeva un pò di tutto: dalla biancheria di uso quotidiano al sacchetto di fagioli, dalla farina per la polenta agli spiccioli per la spesa giornaliera, dalle cartelle esattoriali alle rare lettere ricevute. Nell'angolo più riposto, accuratamente pieghettati e avvolti da più giri di spago, i pochi documenti costituenti il piccolo archivio di famiglia.

Dove nascevano le arche? Di solito in montagna dove nasceva la materia prima per la loro costruzione che era, come già detto, il faggio, la *fagus sylvatica* dei botanici, la bella poderosa pianta abituata a pugnare ai verni dell'Appennino e a sostenere sui suoi solidi rami ghiacci e ghiaccioli che in montagna son duri a morire. Gli arcari traevano la loro materia prima da questi alberi che essi conoscevano, si può dire, a uno a uno perchè li vedevano nascere, li seguivano nella loro crescita, vegliavano sulla loro maturazione. La loro scure inesorabile azzanava le basi del faggio maturo che si abbatteva con uno schianto che poteva essere di protesta e di dolore a un tempo, seguendo così, anche esso, la sorte che incombe a tutto ciò che in un modo o in un altro ha incominciato a esistere.

La pianta, una volta a terra, subiva una serie di lavorazioni che dovevano ridurla a travi, travicelli, tavole; tutto quanto rimaneva di inuti-

Il mestiere era tipico della tradizione ciociara, ma era diffuso anche nelle nostre contrade.

Il brano è tratto da *Terra Nostra*, il mensile dell'Associazione tra Ciociari, nn. 3-4, marzo-aprile 1979, pp. 40-41.

lizzabile finiva al fuoco e, in ultimo, in cenere a sua volta usata per concimare i campi o per fare il bucato. Gli arcari accudivano al loro lavoro in montagna. Essendo impossibile a essi vivere in montagna in pieno inverno il loro lavoro era limitato ai mesi primaverili estivi e autunnali. Il loro lavoro si svolgeva perciò nel periodo in cui la montagna era nel pieno della sua bellezza e della sua vitalità per il soggiorno in essa delle torme di pecore, cavalli, mucche reduci dalle varie zone delle paludi pontine ove avevano svernato insieme ai loro guardiani.

Gli arcari lavoravano dunque non già nel chiuso di botteghe troppo spesso anguste e malsane in cui erano costretti a lavorare altri generi di artigiani ma all'aria aperta, ricca di ossigeno e di effluvi, esente da nebbie e da inquinamenti. Ogni arcario tornando alla montagna agli inizi di maggio doveva per prima cosa costruirsi il suo abituro o più propriamente la sua capanna, il che del resto si poteva fare nel modo più economico e sbrigativo data l'abbondanza del materiale a portata di mano. Quelle capanne avevano per base dei sassi composti a materia, per pareti un po' di tavole, per tetto un po' di frasche e di pula. In fondo l'arcario era sicuro che in quella capanna ci sarebbe stato solo nelle poche ore particolarmente fredde della notte e nelle poche ore di piogge eccezionali.

Una volta costruita o anche semplicemente restaurata la sua capanna l'arcario si preoccupava del materiale unico per il suo lavoro, e cioè del faggio debitamente tagliato, affaccettato, segato. Gli attrezzi di cui abbisognava erano estremamente pochi e semplici; alcune seghe, un mazzolo, qualche sgorbia, una pialla gli bastavano. I suoi collaboratori erano i suoi familiari anche se in diversa misura; figli, figlie, generi, nuore lavoravano sotto gli ordini del capo di casa mentre sua moglie rimaneva in casa, giù in paese, con i figli più piccoli a preparare qualche piatto più sostanzioso che arricchisse di tanto in tanto la cucina fatta in montagna, necessariamente alla svelta e in maniera non troppo



succolenta. Una piccola azienda a conduzione prettamente familiare, direbbero gli esperti in scienze sindacali. Oltre alle arche gli arcari producevano numerosi attrezzi che si sarebbero potuti chiamare sussidiari e che erano tuttavia indispensabili per le esigenze della vita dei nostri nonni: taglieri, tafferie, mestoli, tavole, mattarelli, mastelli, forchettoni, scifi e altre cose ancora.

Tra le produzioni accessorie e secondarie degli arcari assumeva particolare importanza la produzione delle sedie tutte e solo in faggio. Sedie singole e sedie a più posti che assumevano il nome di scanni, destinate a troneggiare innanzi ai focolari dalle fiamme schioppettanti.


C'era anche la produzione di minuscole sedioline destinate ai più piccini che muovevano i loro primi passi i quali sedevano su di esse come piccoli re sul trono e le custodivano con una vigilanza che sapeva divenire anche feroce quando altri, specialmente se loro coetanei e più specialmente se loro fratellini, tentavano di venirne in possesso o anche servirsene per poco. Dal che qualcuno potrebbe anche concludere che l'istinto al diritto di proprietà nasce con l'uomo e rimane sempre in sua stretta compagnia.

A volte alcuni arcari finivano con lo specializzarsi tanto nella produzione di sedie grandi e piccole, singole e multiple da lasciare ad altri la produzione di arche e poichè il popolo chiamava « seggie » le sedie, i loro costruttori finivano

con l'essere chiamati « seggiari », parola in seguito mutatasi in « sediarì ». Tale denominazione finì col divenire, più che un soprannome derivato da un mestiere, un vero cognome come sa chi ha avuto una qualche familiarità con i vecchi registri parrocchiali o chi l'ha con gli elenchi telefonici della nostra terra.

A mano a mano che le arche, le sedie, gli svariati attrezzi si potevano considerare perfezionati venivano trasportati giù in paese o sul dorso dei somarelli o sul capo delle donne o sulle spalle dei giovani a seconda del loro peso e delle loro dimensioni. Le ultime rifiniture, quelle che richiedevano maggior tempo e maggiore impegno, venivano di solito eseguite in casa quando i rigori dell'inverno rendevano impossibile una prolungata permanenza in montagna. Era proprio nelle rifiniture che si sbizzarriva e si rivelava il genio inventivo dell'arcario. Le rifiniture erano costituite da graffiti ornamentali riproducenti figure geometriche le più svariate in cui la fantasia si poteva sbizzarrire a suo agio, a volte infischandosi perfino dei più fondamentali canoni euclidei. Se il committente non era troppo tirchio e un pochino buongustaio in fatto di arte, l'arcario si indugiava a graffiare degli animalletti, a preferenza uccelli e animali domestici, dei fiori, quali rose e margherite, oppure delle figure a carattere crittografico simili a quelle figure girolifiche che gli antichi egizi incidevano sugli obelischi e scrivevano su papiri

Sopra: arca, misure 90x88x50 cm



pregustando forse in cuor loro i rompicapi a cui avrebbero asoggettato i lontani futuri Champollion per carpirne gli astrusi significati.

In quegli ornati si introduceva spesso un pensiero religioso, come una croce greca chiusa in un festone di foglie di lauro. A volte qualche arcaro pazzellone si divertiva a graffiare figurine e simboli che qualche rigorista avrebbe potuto tacciare di infarinatura pornografica e che invece potevano tutto al più far sorridere bonariamente i meno scrupolosi.

Si noti che quelle arche erano costruite unicamente con legno di faggio. Nel loro complesso non v'era un aggeggio per quanto minimo di altro legname. Meno ancora v'era un chiodo, una cerniera di ferro o di altro metallo. Qualunque altro elemento introdotto nella costru-



Sopra: motivo decorativo frequente nelle arche;
a lato: perno in legno per fissare il coperchio dell'arca

zione dell'arca che non fosse di faggio era considerato una disonestà professionale, una profanazione sacrilega. Solo più tardi, col diffondersi delle serrature prodotte a serie dalla grande industria, si incominciò a introdurre serrature metalliche su richiesta di clienti più progressisti e più diffidenti. Ma quando si introdussero simili novità l'arte degli arcari era già entrata nella sua inarrestabile decadenza.

La vendita delle arche si faceva in casa dell'arcaro quando l'acquirente era assillato dalla celebrazione delle nozze decise all'infretta. Il che poteva avvenire quando si doveva riparare al guaio che i due colombi avevano procurato per aver corso troppo prima del tempo sancito dalle leggi canoniche. A trattare l'acquisto erano generalmente i genitori dei nubendi. I futuri suoceri della sposa, dal momento che a pagare l'arca e gli accessori era tenuta la famiglia della sposa, si credevano in diritto, anzi in dovere, a presenziare alla compera nel timore che lo sposo loro inesperto figliolo, già prigioniero nelle reti di Venere, cadesse prigioniero anche nelle reti della futura suocera. Ma normalmente l'acquisto delle arche e accessori si faceva nelle fiere e nei mercati che si tenevano nella zona da aprile a novembre. Lì c'era più abbondanza di merce e di venditori, c'era più possibilità per la scelta dei tipi e dei prezzi, anche se c'era più possibilità di ricevere piramidali buscherature. Fin dalla più lontana preistoria il commercio e il broglio sono andati a braccetto. Mercurio, oltre che il dio dei commercianti, era al tempo stesso il dio dei ladri che, al pari dei commercianti, fidavano sui suoi celesti favori nel concertare le loro imprese.

Oggi è ancora possibile trovare in qualche soffitta delle arche legate al ricordo di care nonnine parsimoniose e conservatrici. Ma è ancora più possibile trovarle a prezzi salati nei negozi di antiquariati oppure in lussuose case di nuovi ricchi ove l'antico si preferisce al nuovo, ove una rustica arca costruita cento anni indietro da un paziente modesto artigiano può spuntarla sul laccato mobile, lucido e pretenzioso, sfornato in serie dalle grandi fabbriche di Cascina o di Cantù.



Una segheria a Camerata Nuova


Estratto da *Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica. Annali di Statistica. Statistica industriale*, 1903, fasc. LXV, pp. 245-247.

di: *Redazione*

Nella provincia di Roma trovansi alcune importanti segherie di legnami, alcune a vapore, altre idrauliche, ed una a mano. Le segherie a vapore sono 8 e si trovano nei comuni di Bracciano, Camerata Nuova, Canepina, Gerano, Roma e Viterbo. La più importante si trova nel comune di Camerata Nuova ed è stata attivata per iniziativa del dottor professore Lunnardoni Agostino il quale, allo scopo di utilizzare gli estesi boschi di faggio ed acero esistenti nel comune di Cappadocia in provincia di Aquila, fece costruire una strada carrozzabile lunga circa 6 chilometri che mette in comunicazione la località detta la Sorgente del Fioio (1050 m. sul livello del mare) ove fu costruito lo stabilimento, colla strada comunale che congiunge il comune di Camerata Nuova colla stazione del Cavaliere sulla linea Roma-Sulmona. Lo stabilimento del Fioio è provveduto di 3 caldaie a vapore, di cui 2 Cornovaglia ed una a tubi d'acqua Babcock e Wilcox, aventi una superficie complessiva di riscaldamento di 240 mq. Queste caldaie sono destinate ad animare

tre motrici indipendenti della forza rispettiva di 100, 80 e 12 cavalli. Le prime due servono a mettere in movimento le macchine destinate a segare il legname e alla produzione dell'energia elettrica occorrente per attivare una ferrovia elettrica; la terza è impiegata al movimento di una dinamo per l'illuminazione elettrica (1). Il materiale tecnico per la lavorazione del legname comprende: 2 grandi seghe a nastro con carrelli automatici che servono a squadrare e a ridurre i tronchi in tavole da 3 mm. di spessore in su; una grande sega circolare con carrello automatico per la squadratura dei tronchi fino a 30 cm. di diametro; una sega verticale alternativa multipla; una grande sega a nastro con cilindri per la riduzione dei grossi tavoloni in tavole e foglietti da 20 a 2 mm.; 2 seghe circolari con avanzamento automatico per ridurre i tronchi semplicemente squadrati su 3 lati in tavolette e tavole da 3 mm in su; 5 seghe circolari di grandezza varia destinate a produrre regoli, sia dai tavoloni, sia dagli scorzi; una sega circolare per troncare i cascami di legno destinati ad alimentare le caldaie; 4 seghe a nastro

A lato: panorama di Camerata Nuova, primi decenni del Novecento (Raccolta: S. Maialetti)



Segnalazione bibliografica:
Maurizio Fracassi, Sergio Maialetti



Sopra: Camerata Nuova, segheria industriale forestale (collezione privata)

per segare legname dritto e sagomato; 2 seghe pendule per stroncare a misura gli scorzi, i tavoloni e le tavole, una macchina con 3 seghe circolari mobili per rifilare a misure volute, le tavole e i tavoloni; una macchina sfogliatrice (*dérouleuse*) destinata alla produzione di impellicciature e di fogliette elastiche per imballaggi; una grande sega a nastro per troncare i fusti destinati al riscaldamento delle camere a vapore; 5 trafile per far bastoni cilindrici dritti e curvi per sedie ed altri usi; una sgrossatrice universale con diversi apparecchi per lavorazioni speciali; una piallatrice automatica a grossezze, una scorniciatrice (*toupie*); una macchina per far buchi e cavi; una sega a tamburo per doghe, con tornio automatico a *chablon*; 4 torni semplici; 3 macchine per affilare coltelli, arrotare e limare le seghe; una macchina per affondare i denti alle seghe; una per ridurre le seghe circolari convesse alle dimensioni volute; una macchina a ghigliottina per tagliare a larghezze determinate le fogliette da 2 a 5 millimetri di spessore e diverse altre macchinette ed utensili per la lavorazione del legno. Lo

stabilimento è inoltre dotato di 4 camere stufatrici per il trattamento a vapore del legname, 4 asciugatoi con ventilatori elettrici; una officina per il piegamento del legname per i mobili ricurvi, una officina fabbri e finalmente un'officina per la costruzione di carri ordinari e di carrelli per la ferrovia in servizio dello stabilimento. La segheria è messa in comunicazione coi boschi per mezzo di una ferrovia a scartamento ridotto a trazione elettrica lunga circa 7 chilometri. A circa 4 chilometri e mezzo dallo stabilimento è stata impiantata una ferrovia aerea lunga circa 2 chilometri che mette in comunicazione il piano di Valle Vona colla ferrovia elettrica superando un dislivello di circa 400 m. Questa ferrovia aerea è composta di 2 funi portatrici, una delle quali serve per le merci discendenti e l'altra per i sistemi di carucole che servono a trasportare tanto le merci discendenti quanto le ascendenti. Parallelamente a queste 2 funi portatrici funziona una corda di acciaio continua che serve da freno, essendo, alla stazione di partenza, munita di freno a nastro. Gli operai occupati nella segheria oscillano fra 200 e 250, e durante la stagione estiva, fra carbonai, tagliatori, falegnami di montagna, mulattieri, carrettieri e bovani vengono occupate altre 300 persone. La parte del bosco che cade nella provincia di Roma misura una superficie di circa 300 ettari; quella che si trova nella provincia di Aquila si può valutare a circa 800, ma non risulta da misure esatte perchè nell'ex Regno delle Due Sicilie non vi era catasto.



Una donazione tra coniugi.

Poggio Cinolfo

1468

Il documento di cui proponiamo la versione in italiano è estratto da L. Esposito, *Le pergamene del monastero dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo (1236-1497)*, a cura di P. Magistri, Roma 2018, pp. 144-148.

di: *Fiorenza Cavina**

* traduzione di

Nel nome del Signore, amen. Nel 1468, prima indizione, nel giorno 28 del mese di giugno, sotto il regno del nostro serenissimo signore Ferdinando, re di Sicilia, Gerusalemme ed Ungheria, nell'anno undicesimo del suo regno. Felicamente, amen. Presso il castello di Poggio Cinolfo, nella casa del destinatario sottoscritto. Noi, Petruccio di Antonio Giovanni di Poggio Cinolfo, giudice annuale di detto castello illetterato per i contratti, io Guglielmo del maestro Giovanni di Celle, pubblico notaio per autorità regia per tutto il regno di Sicilia e i testimoni scritti sotto chiamati, riuniti, richiesti e pregati, cioè Liberato di Gianile Nicola, Angeluccio di Giacomo Ruscipzio di Celle e Nando di Antonio Petricella di Poggio Cinolfo, per il presente scritto pubblico dichiariamo e rendiamo noto e testimoniamo che Perna di Petruccio Corrado di Camagna, abitatrice del castello di Poggio Cinolfo, per sé e per i suoi eredi e successori, non spinta da violenza o inganno o da qualche frode, sguardo o terrore ma per sua buona, pura, gratuita e spontanea volontà e per libero arbitrio quanto a sua certa conoscenza, secondo il proprio diritto e per sempre, con consenso, volontà e permesso del suo compare Antonio Bono di Cambio *munualdo* del predetto castello, da lei stessa richiesto e confermato per mezzo del giudice nel modo, via, diritto e forma in cui meglio e più ha potuto legalmente, puramente, chiaramente e semplicemente e irrevocabilmente a titolo di donazione tra i vivi ha donato e consegnato tramite l'investitura di un solo calamo, ha ceduto e concesso al nobiluomo Pietro Paolo di Bertone di Oricola, abitatore del predetto castello di Poggio, suo legittimo e naturale marito, che è presente, accoglie e stipula per sé e per i suoi eredi e successori, secondo il proprio diritto e per sempre, chiaramente tutti i suoi beni mobili ed immobili presenti e futuri, che consistono in monete d'oro, argento, vasi tondi di

bronzo e altre cose, tutto quello che in qualunque modo e momento siano chiamate o nominate, e inoltre pecore, capre, giumente, cavalli, buoi e vacche, asini ed asine e galline ugualmente nelle case, casali, vigne, pezzi di terra coltivati e incolti, boschi, prati, cannavine, orti, *vimeali succlivi e sterparii* e tutti gli altri beni che non siano dichiarati e nominati. Ed ha anche donato al medesimo Pietro Paolo tutti i singoli diritti e le attività che sono o saranno ad essi relativi secondo qualunque legge, titolo o causa perché li abbia, li tenga, li possieda, ne goda, li usi, li venda, li alieni, li doni e qualsiasi cosa al medesimo destinatario e ai suoi eredi e successori in perpetuo piacerà di fare e con tutti i territori che competono o competeranno ai predetti beni, con le entrate e le uscite, i diritti e le giurisdizioni e le condizioni perché li tenga fino alle vie pubbliche e con tutto ciò che hanno o potrebbero avere per intero sopra o sotto di loro e con ogni diritto e azione, in uso o requisizione al medesimo destinatario per le stesse cose donate o tra quelle solo per le altre cose competenti o pertinenti a quelle di diritto o anche di fatto neppure i buoni diritti ed azioni donate la predetta donatrice col consenso come sopra ha deciso di possedere temporaneamente a nome del nominato destinatario finché il destinatario stesso in persona o per mezzo di un altro accetterà ed entrerà in possesso materiale degli stessi beni, di ricevere il quale di entrarvi con autorità propria e mantenerlo al medesimo destinatario presente conferì e diede, come sopra, licenza completa e piena potestà e senza permesso, mandato o decreto di alcun giudice o pretore, per tuo mezzo per quanto ai predetti beni non richiesti senza che siano stati fatti bannimenti o subastazioni e non essendo osservati altri atti solenni ma portare salvezza e autorità del presente atto; e questa donazione e tutti i singoli beni scritti sopra e sotto la nominata donatrice promise con consenso, come sopra

1) Questo è un passaggio importante del documento. Il senatoconsulto velleiano conteneva norme del diritto romano che permettevano alle donne, sempre subordinandole a un tutore, di poter porre in essere negozi giuridici incontestabili. Farle rinunciare a questo diritto impediva loro eventuali ripensamenti, che potevano invalidare l'atto; nella pratica la rinuncia si traduceva in una ulteriore garanzia verso la controparte.

per sé e per i suoi eredi e successori al nominato destinatario che è presente, accetta e si impegna secondo la legge per sé e per i suoi eredi e successori a considerarli effettivi, graditi e stabili in perpetuo, a tenerli, curarli, incrementarli e occuparsene diligentemente e a non agire, parlare o muoversi in nessun caso contro di essi, a non consentire o permutare personalmente o per mezzo di chiunque altro per qualunque pretesto o motivo a non agire pubblicamente, palesemente o di nascosto contro di essi e a non opporre né tentare alcunché e a non *colere de iure ingenio nec facto* per qualche richiesta e a non nuocere alla donazione stessa in tutto o in parte o sostenere che detta donazione possa essere detta illegale o fatta illegalmente e a non nuocere alla donazione stessa col pretesto di un qualche atto di ingratitudine commesso o da commettere dal detto destinatario contro la donazione medesima tanto di parole ingiuriose quanto di un fatto e di un'offesa qualunque atroce o atrocissima anche se il nominato destinatario Pietro Paolo abbia commesso atti violenti contro la donatrice *iurandam* o li abbia fatti compiere fino ad insidiarne la vita, e a non chiedere alla medesima alimenti se cadesse in estrema povertà e bisogno. Inoltre la detta donatrice promise, come sopra, al detto destinatario con consenso di rifondere e risarcire interamente l'interesse e le spese della causa che il detto destinatario o i suoi eredi e successori o altri abbiano fatto o sostenuto a suo nome, senza alcuna diminuzione, limite e tassazione di alcun giudice o pretore, di mantenere il patto ad una sola e breve parola del destinatario suddetto e dei suoi eredi aldilà di ogni testimonianza giurata sotto pena di cinquanta ducati d'oro da pagare a detto destinatario e ai suoi eredi per mediazione della curia del signor Baldassarre o della curia dove si farà l'incontro e per altra mediazione e una volta pagata o meno questa pena, tutti gli impegni singolarmente rimangano stabili da assolvere per intero per la violazione di tutti i singoli diritti detti sopra, essendo io notaio presente e garantendo solennemente e legittimamente per essi come persona pubblica e questa pena tante volte viene commutata e si potrebbe esigere sommariamente e secondo il piano senza forma di giudizio quante volte dalla predetta donatrice o da altri in suo nome si agirà o si commetterà reato e detta donatrice promise per sé e per i suoi eredi o successori con consenso, come sopra, che la pena pecuniaria stessa non venga abolita, sotto pena di spergiuro ma quando si agisca in senso contrario che manchi o che possa essere preteso col

medesimo concorso per mezzo della suddetta Curia in tutti i singoli beni suddetti la predetta donatrice ha riservato a sé libera volontà di lasciare in eredità fino al numero di venticinque fiorini correnti e non di più e questo in ogni miglior modo, via, diritto o forma in cui più e meglio può e deve essere fatto secondo la legge e ad osservare tutte queste cose singolarmente fermamente ed in perpetuo e alle spese e all'interesse secondo la suddetta pena la suddetta donatrice ha obbligato tutti i presenti e futuri suoi beni e diritti. La predetta donatrice con consenso e volontà, come sopra, con la stipula del detto destinatario, rinunciò a tutti i singoli beni suddetti, elencati e contenuti nel presente documento, alla legge Giulia sul fondo dotale, al senatoconsulto *Velleiano* (1) con cui la donatrice stessa possa proteggersi o agire, parlare o muoversi di diritto o di fatto contro tutte le singole cose dette sopra informata prima da me notaio su quali siano gli effetti degli atti stessi, su cosa dicano e cosa comportino e pagata la pena predetta o graziosamente condonata, il primo atto con i suoi singoli contenuti rimanga sempre in vigore, per osservare le quali cose tutte in perpetuo la predetta donatrice garantendo che tutte le cose predette sono state e sono vere, toccate le scritture di propria mano in persona ha confermato il giuramento promettendo di ottenerne lo scioglimento da *superiore modo* e questo in ogni miglior modo, via, diritto forma in cui si può e si deve fare secondo la legge per cui a futura memoria di tutti le persone nominate sopra a cui interessa o potrà interessare in futuro in qualsiasi momento avere certezza e garanzia delle cose dette sopra è stato redatto per mano di me, notaio suddetto Guglielmo, il presente pubblico atto ed è stato scritto e confermato dalle firme dei suddetti giudice e testimoni. E l'ho redatto e pubblicato perché richiesto io, di cui sopra pubblico notaio per grazia e autorità regia, e ho apposto il mio consueto sigillo. Segno di croce di propria mano di Petruccio, di cui sopra, giudice illetterato per i contratti, testimone.

Io Liberato, testimone di cui sopra. Presente a tutto sono testimone.

Io Angeluccio, testimone di cui sopra, presente sono testimone

Io Nando sono stato testimone di queste cose.



I miracoli del beato Oddo

di: *Redazione*

*) Oddone nacque a Novara (data incerta). Non abbiamo notizie certe dell'infanzia, fu professore certosino nella certosa di Casotto (Piemonte) e giunse a Tagliacozzo nel 1190. Con approvazione papale divenne guida spirituale delle monache benedettine del monastero dei SS. Cosma e Damiano. Morì il 14 gennaio 1198 a Tagliacozzo. Nel 1240 papa Gregorio IX, in occasione della traslazione della sua salma, avviò il processo informativo sulla sua vita e solo papa Pio IX ne approvò la beatificazione fissando al 14 gennaio il giorno della celebrazione.

**) I brani sono tratti da un volume privo di frontespizio consultato anni fa nella biblioteca del convento di Santa Maria dell'Oriente a Tagliacozzo. È una raccolta di notizie estratte da più fonti, tra cui gli *Acta Sanctorum* dei Bollandisti (tomo 1, prima parte, pp. 978-979).

Trascriviamo in particolare i miracoli compiuti per comprendere l'estensione del culto e il contesto sociale in cui si era diffuso.

Apparecchiato il feretro fu portato nella chiesa de' SS. Cosma e Damiano, adunandosi il popolo delle vicine contrade, spettatore non tanto de' funerali quanto ambizioso di pascer l'orecchio del racconto, divulgato di ciò, che morendo aveva detto.

Terminate l'esequie, fu portato al Sepolcro, vicino l'adito del monastero dove riposavano l'ossa di un altro, per prima ivi sepolto; che riverente subito, che il sacro cadavere prese il luoco nel suolo, si dipartirno, adunandosi nel retirato di un angolo, così come, se viventi havessero hautò spirito da sollevarsi. Riveriscono anco le cose insensate, le reliquie de Santi, come instrumenti, che sono serviti per beatificare l'anima. Tale è il merito di chi vive operando per il cielo, che comunica le grandezze che consegue, non al corpo e sangue solo; ma a ciò che gli è servito per vivere in terra. Manifesta così Iddio la gloria de' suoi; l'ombra di Pietro era antidoto a gli languenti; son portenti del cielo, frequentati nella chiesa usciti dal tesoro della divinità per stabilimento della fede, e testimonio del merito, conseguito da quell'anime beate, che come stelle nel firmamento, sfavillano nella chiesa militante gli raggi de' splendori, che le alluma nell'empireo. Era il sepolcro in loco negletto, e adattato alla comodità de' serventi del monastero che scordato la riverenza, che si doveva a quelle sacre ossa; posta in oblio dal tempo (che ne correva per il quadragesimo anno doppo la sua morte) soleva il servente delle monache, la sera riposare sopra l'orlo di esso, l'imbasto de' animali, che il giorno faticava sotto la soma, e il mattino lo trovava, trasportato in altra parte, e continuandosi per iterate vicende, cominciò a destare il stupore. In tanto viveva, in quel tempo l'arciprete Odorisio, Sacerdote d'incorrotti costumi, riverente alla memoria di Oddo, come testimonio della maggior parte delle sue attioni per il tempo, che era dimorato a Tagliacozzo, a quale nella quiete del sonno gli apparve, e

Il beato Oddo*, le cui spoglie sono oggi nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano a Tagliacozzo, centro dove fu sepolto, fu un uomo di Dio, che anche dopo la morte compì miracoli**.

La trascrizione, normalizzata nella punteggiatura, rispetta l'originale.

disse; che avertisse l'abbadessa, quanto poco conveniva la decenza di quel luoco, per il suo corpo, e che però gli avesse procurato più honorata sepoltura; credette (il buon sacerdote) l'avviso più tosto illusione, ò parto de' sogni, né si accommodò però a crederci; onde aspettò il terzo, nel quale se gli manifestò il beato, pieno di splendori della gloria de' santi ne con esortationi lo persuase; ma con minaccioso precetto ce lo impose. Destato dal doppio sonno, a questa ultima visione, ne narrò il successo all'abbadessa, che non dubitando punto della verità, apparecchiò l'apparato per la pompa della traslatione per il giorno dell'ottava della Resurrectione che fu il terzo di aprile. Convenne con la moltitudine del popolo, che da per tutto ne veniva divoto, il clero e volendo prevenire gli laici, l'apertura del sepolcro trovorno resistenza nel sasso sopraposto, che non fu bastante violenza di forza alcuna a smoverlo; venendo in tanto in ordinata processione il clero, cantando gl'inni sacri, e complite le ceremonie, quel sasso, che sembrò poco avanti immobile massa unita al sepolcro si lasciò alzare da una semplice mano, e nell'apertura esalò una fraganza di soavissimo odore, che riempì col stupore di consolatione ne gl'astanti. Quel sacro Corpo fu trovato così incorrotto, come se poco prima fusse stato abbandonato dagli spiriti vitali. Involto in un pluviale da' sacrii ministri, fu posto sull'altare maggiore, e accorrevano in tanto gli languenti per tutto.

Il primo che fu degno delle gratie celesti fu Florentia, figlia di Rinaldo Gualdone ferraro di Tagliacozzo, che haveva hereditato da una lunga infermità una macchia nell'occhio, che l'haveva orbato affatto, né per opera di medicina erasi potuta sanare, accostatasi all'altare, e dal buon sacerdote Giovanni Inverso, col dito del Beato, segnato l'occhio infermo, ne ricuperò subito il vedere.

Haveva Rinaldo figlio di Giacomo soldato del medesimo luoco tolto l'uso della ragione la

vehemenza d'un continuato male, e fatto frenetico se ne giaceva inutile, al letto, abborrendo il cibo, e cercando in vano il riposo nella vigilia, che non gli permetteva serrare le palpebre, il che dava tal augumento alla pazzia, che infastidito, non tollerava persona, che se gli presentasse avanti, e si erano in tanto votati gl'armarij della spetiaria, per tre anni continui; tolto a viva forza dal letto, fu portato sopra il sepolcro, e tantosto, che ivi si posò, rettificata la mente, e ristorato il corpo, si vidde libero.

Sin dalla città di Tivoli, fu condotta una donna, chiamata Maria, per diec'anni offesa, e tormentata dalli spiriti infernali, che dava in delirio abominevole, sputando su le sacre immagini de' Santi, e lacerandole co' denti; nel accostarsigli al corpo del beato, alzò la voce il demonio, dicendo; perché ò vecchio così mi travagli, e lasciato quel corpo libero, nell'uscire, estinse il lume a tre lampade, che ivi ardevano.

Venne con essa Pietro di Vicovaro, tormentato tre anni della tirannide di satanasso, e non stette molto a presentarsi una donna di Celano, che da teneri anni, aveva sperimentato li crudi stratij di esso, che l'affliggeva, questa empiendo de' gridi l'aria spaventava gl'astanti, e a pena pervenuta avanti il corpo del beato, trovò la libertà. L'altro con la dimora di alcuni giorni, non sentì altra molestia.

Si invogliò Maria di Vicovaro all'esempio di Pietro, per sottrarsi anco essa dal tormento che sentiva dal demonio, e venuta alla venerazione, col vomito di negro, e putrido sangue, mandò fuori gli malori del maleficio, e ne rese gratie a Iddio.

Un misero della terra del Tufo, fatto deliro dall'intollerabile inquietitudine, che gli davano i demonij, legato le mani e i piedi, fu condotto ivi a forza, e dimorato otto giorni avanti il sepolcro con tale angoscia, che abborriva il cibo, al fine restò sciolto dalla violenza diabolica, e tornatone a casa, fra pochi giorni tornò a palesare la gratia riceuta con il rendimento delle gratie.

Odorisio Guaraclerio della terra detta Alto di S. Maria, comunemente chiamato hoggi le Sante Marie, impedito per lungo tempo della vista, e aggravato d'intollerabile dolore di testa, doppo havere esperimentato ciò che medica mano le porgeva senza avvantaggiarsi per la salute, venuto con gl'altri; e essendo compassionato da gl'astanti, fu chi (tratto da pietà) prese la mano del beato, e, posecela sopra le palpebre, che aperte subito videro la luce e il dolore nel medesimo instante svanì. E con esso un orbatto guidato a mano, palesava l'infelice sua conditione, aperto gl'occhi all'aspetto del sacro corpo, lasciata la scorta, si fé guida de gl'altri per il ritorno alla patria.

A Giovanni Gerardo di Tagliacozzo, se gli era chiuso l'orecchio destro, e duo anni haveva stentato sotto la cera de medici, per ricuperarne l'uso; disperato al fine delle medicine terrene, ricorse alle celesti, e nell'essergli imposta sull'occhio la mano del beato, e quella croce di legno che conservava sopra il petto, ricuperò nel medesimo instante la vista.

Si commosse a questo miracolo Amabile moglie di Benedetto Pagano del medesimo luoco, che haveva duo anni tenute le luci ambo chiuse, tratta da un devoto affetto, fece voto al Beato, e nel votarsi vidde la luce.

A Palomba di Montesciano, haveva ricoperto l'occhio destro un'albugine così densa, che per sei anni gli haveva tolto affatto la vista, ritrovandosi alla solennità della traslazione, compunta di devoto affetto, col raccomandarsi al Beato ottenne la gratia; dileguatasi l'albugine e le tenebre, che l'impedivano il vedere divenne sana.

E ritrovandosi al medesimo spettacolo, Gemma figlia di Nicolò di Pietro di Benedetto, a cui le varole nella fanciullezza havevano tolto l'occhio sinistro, lo aperse parimente alla luce.

Maria Stefania, venti anni orbata dell'occhio sinistro e afflitta da una asma così tenace, che le rendeva faticoso il respiro, e per giunta una fistola su la piegatura della coscia, per tre anni gli haveva accresciuto l'affanno del vivere, con altre dolorose passioni, nell'accostarsi al corpo del beato, svanite tutte l'infirmità, aperse l'occhio alla luce.

Florentia figlia di Martella di Maestro Rinaldo, che nel succhiare il latte dalle mammelle di sua madre, si era orbata parimente dell'occhio sinistro, e correva il settimo anno della sua cecità, condotta dalla madre, alle feste della traslazione, e impetrato di fargli accostare la mano del beato all'occhio, ne impetrò nel medesimo atto la sanità.

Non mancò il numero di altri languenti allo spettacolo, ansiosi della salute e fra essi eraci Maria di Cantio, che l'attrazione de nervi delle braccia le rese per molti anni le mani inutili, e con l'assistere avanti il Sepolcro, le distese all'uso di potersene servire.

E Maria del Sorbo, ad una gamba ritirata se gli aggiungeva il piede ritorto all'indietro, voltato il calcagno alla parte anteriore, e così attratto, che sé gli congiungeva alle reni, fattasi portare sul dorso di un somarello, e condottasi vicino al sepolcro, il secondo giorno, se ne ritornò a casa libera, il che pose tale ammirazione a tutti gli terrazzani, che adunato il clero, ne venne con la medesima a publicare le meraviglie, col rendimento delle gratie.

Era la figlia di Berardo di Natalissimo di Tagliacozzo, stata longo tempo impedita delle

mani e piedi, e dal mezzo in giù abbandonata dal vigore vitale, e dall'attrazione le mani, e i piedi avevano perso affatto il moto, si buttò avanti l'altare, e con affetto di sincera devotone, si ricommandò all'intercessione del beato, e alla vista del popolo, drizzatasi in piedi, passeggiò per la chiesa, e ritornò a casa sana.

Il simile avvenne a Bona, donna della Villa di S. Benedetto, attratta di ambo le gambe per tre anni, e che aveva impiegato tutti gli aiuti umani possibili, senza frutto, e col venire al Beato, restò libera, e ad una figliola della Villa di S. Michele, portata alla venerazione del beato, alzò ambo le mani, di già attratte, e senza moto, e a Maria di Colle di Macino attratta di una mano.

Venne parimente Risabella della Villa de Ponti, che era vicino la Scorcola, nella strada Romana, dove hoggi si dice S. Maria a Ponti, essendoci restato solo una chiesola di essa villa, a cui si erano ritirate tutte le membra, e resa immobile, si faceva portare per mutar luoco, e a questo male se gli aggiungeva una fistola incurabile, e dimorando alcune giornate al sepolcro del beato, restò affatto libera.

Furono continuate le grazie a Martino delle Celle, che oltre l'havere le mani e piedi attratti, la lingua non poteva proferire parola, né le orecchie intenderla, e all'intercessione del beato, si tolsero tutti gl'impedimenti, e restò sano. A cui si accoppiò il figlio di Pietro di Leonardo, così attratto, che non poteva da sé muoversi, né reggersi in piedi, e tantosto che venne al corpo del Beato, a spediti passi sé ne tornò alla Patria.

Alegrina figlia di Leonardo di Berardo, senza sostegno non poteva ergersi, e l'attrazione aveva tolto a tutte le membra il moto; fu portata alla solennità della traslazione, e se ne tornò a suo bell'agio co' proprii piedi.

Et in quel medesimo instante un huomo della Penna, terra diruta, posta ne' confini d'Avezano e Luco fu sollevata alla rettitudine, e sciolse le membra ragricciate. E Maria delle Celle, attratta di lingua, e di mano, toccata con quella Croce di legno, ricuperò con la favella il moto della mano.

Era così Zoppo Claudio di San Donato, che per venire alla solennità, cavalcò un somaro, e giunto alla chiesa prostratosi avanti l'altare, doppo una lunga orazione, si alzò sano, e con un torchio acceso nelle mani, in rendimento di grazie passeggiò per la chiesa.

Et Odorisio dell'Alto di S. Maria, caminando sulle stampelle, le consecrò in voto perpetuo, in testimonio della recuperata salute.

Era a Theodina del Castello di S. Michele così istupidito l'udito, che non sentiva voce alcuna, e nel ponere, che fece D. Giovanni Inverso, di



quella croce di legno sopra le sue orecchie, svanita la sordità, fessi sana. Il simile accadde a Rogiero di Luculo soldato, sordo per molti anni, col tatto della medesima Croce, e uno della Rocca Elici, raccomandatosi al Beato ricuperò l'udito, e ne venne festeggiante al rendimento delle grazie. Et un tal Barbato, che una sordità di dodici anni, con dolore continuato di testa, che non aveva dall'acque salutare de bagni, riceuto giovamento alcuno col votarsi al beato, restò libero.

Discese dalla Terra delle Celle Theodora, ridotta da una infermità ad appoggiare la testa sopra le spalle, così se l'era distorto il collo, e con tal dolore per tre anni, che non trovava riposo, e con gli stridi ne faceva testimonianza a tutti, condotta a riverire quel corpo, nel proferire il nome del beato, fuggito il dolore, tornò il collo alla sua rettitudine.

Molestava così il malcaduco Rogeria di Berardo gentildonna della terra del Piglio, che ben spesso quando l'affliggeva, ne restava fino al terzo giorno senza parola, e sembrava condotta all'ora estrema di sua vita, e frequentandola, era uscita di speranza di vivere o di sanare, intendendo le meraviglie, che operava Iddio al corpo del beato, in Tagliacozzo, ricorse con affetto di sincera devotone alla sua intercessione, e nella profondità di un sonno, una notte gl'apparve, e disse: Vattene Rogeria a quel picciolo tugurio della Cella, dove sono dimorato venti anni a Tagliacozzo, che cesserà affatto il male, e trattosi un'anello dal deto, con esso gl'imprese il segno della Croce in fronte. Svegliata dal sonno non differì di seguire ciò, che nella visione gli fu imposto, e venutane a Tagliacozzo, riconobbe nel deto del Beato l'anello, che nella visione notturna gli aveva visto, e fatta per poco tempo dimora in quella cella fu resa libera dal male.

E pervenuto nel medesimo luoco un giovane, chiamato Pietro di Olerito, afflitto dal medesimo male, ne ottenne per gli meriti del beato la salute.

Sopra: la salma del beato Oddo nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano a Tagliacozzo (foto: M. Scìò, 2024)

E Pietro di Egidio a tal termine era ridotto, che ogni giorno cadendo a terra, e spargendo spuma per la bocca, ne restava privo così de' sensi, che il solo respiro lo testificava vivo; nell'esser portato al beato, fra pochi giorni sanò.

A Rinaldo di Bongioanni una fistola putrida nel braccio per molti anni l'haveva tormentato, e versando humore fetente marciva tutti gli panni, che se gli ponevano sopra, si raccomandò all'intercessione del beato, e mettendo il braccio infermo sopra il corpo di esso, subito sanò la fistola.

Era una donna chiamata Amabile, con la paralesia, venuta sorda, col solo voto al beato superò ambo gli difetti, rimanendo sana.

Maria figlia di Giovanni del Castello di Luppa fu libera da un tenesmo, e una febbre erratica, che la conduceva a morte.

Riferisce Pietro Gentile sacerdote, che essendo Prona sua nepote travagliata da una salsedine, e prurito incomportabile, e dall'applicazione di diversi rimedij, dichiarata da Medici incurabile; si accostò al corpo del Beato, e venne sana in quell'istante.

Bontevilla gentildonna Tiburtina haveva hereditata da una lunga infermità, la stupidizza della metà del suo corpo, abbandonata così dal vigore, che non haveva moto alcuno, ricorrendo con voto di puro affetto al beato, tornò il moto e la sanità al suo corpo.

Letitia della terra di Morrea, nella valle Sorana, haveva le gambe inaridite e abbandonate dalla virtù vitale, nel venire a riverire il beato, tornò nel stato della sanità, passeggiando per la chiesa palesò il miracolo.

Pervenne la fama a Grotteferrata, celebre monastero nel distretto di Roma, de monaci di S. Basile, dove uno di essi da continua podagra, e chiragra era tormentato, e ansioso di potere haveverne alcuna reliquia del beato; ottenne da Odorisio Tertone una particella delle vesti, e con essa la sanità del male.

Era hidropico Rinalduccio di Monteagliano, terra diruta vicino Collalto sopra Carsoli, cresceva così l'humore, che haveva trasformate tutte le membra, e condutosi per voto al beato, ne restò sano.

Nicolò di Blasio haveva circondato la gola dalla secondità delle scrufole, e ne temeva la soffocazione, col tatto solo della mano del beato, e della croce di legno, sparvero in un momento, e il simile avvenne a Nicolò fratello di mastro Odorisio, che afflitto dal medesimo male, ne riportò la salute.

Haveva Pietro Egidio una apostema nella gola, che le stringeva così le fauci; che non solo non poteva inghiottire; ma nè mandar fuori il sputo, fece voto al beato, e sputando un putrido

humore, restò sano.

Collocato il sacro corpo in loco decente, al grido de miracoli, ne venne l'eminentissimo Gioanni de Pontibus Archivescovo di Taranto, e Cardinale della S. R. C. e Sommo Penitentiero, e legato nella provincia d' Abruzzo da Eugenio papa quarto, huomo che l'eminenza del sapere, e destreza ne maneggi degl'affari, l'havevano condotto a si eminente grado di dignità, a vederne le prove, incitandocelo lo desiderio della patria, essendo di Corcumello, dove hoggi si conserva la sua casa con le arme adornato del cappello cardinalitio, e trasferita nella famiglia de Vetuli, per il maritaggio di Butia pronepote di esso cardinale, con Santo di Giovanni Vetuli del medesimo luoco unica herede, che si portò con l'haveverne le armi e honori della famiglia, acceso di divotione, pervenuto a Tagliacozzo, fece aprire la cassa dove si era conservato quel sacro Corpo, e a caso venne ivi Berarduccia, figlia di Odorisio di Pereto, che una fistola gli haveva guastato il viso, e ammarcite le ossa, si erano scagliate fuora, con dolore così continuo, che si credeva morire, ne gli era giovato medicamento alcuno; tratta anco da devotione, si avvicinò all'altare, e compassionandola un frate de' minori, che era ivi presente, prendendo la mano del beato, la pose sopra la faccia inferma, che nel medesimo tempo, divenne sana; alla presentia di questo purpurato, perché fosse più chiara la fama delle gratie, che Iddio concedeva alli meriti di esso. Non si contenne ne confini de' Marsi il grido di queste maraviglie; ma pervenne all'orecchie del sommo pontefice Gregorio Nono, che per conservarne la memoria, destinò Commissarii Apostolici a prenderne informatione D. Macabeo abate di Turano, e fra Pietro de Minori Conventuali custode Marsicano, come per breve spedito nel Laterano sotto il giorno decimoterzo di Dicembre, l'anno similmente terzodecimo del suo pontificato, che fu del Natale del Signore Mille doicento quaranta, e Riccardo di S. Germano nella sua Cronica, riportata dall'Ughellio [Ferdinando Ughelli] doppo il tomo quarto dell'Italia sacra.



La famiglia Innocenzi e il colle del Volante

La famiglia Innocenzi fece il suo ingresso a Camerata Nuova a metà Ottocento, con la ripresa dopo l'incendio del paese vecchio. La sua storia si incrocia con quella di un toponimo: il *colle del Volante*.

di: *Maurizio Fracassi*

La famiglia Innocenzi trae origini da un paese della valle dell'Aniene, Canterano. Il capostipite Rocco Innocenzi era un personaggio di spicco, medico nel paese di residenza e dei benedettini di Subiaco, dove tra l'altro possedeva una farmacia.

Rocco fu padre di due figli, Francesco e Giuseppe. Francesco divenne sacerdote e parroco di Camerata Nuova, nella chiesa fatta costruire da Pio IX dopo l'incendio del paese vecchio. Essendo molto legato al fratello Giuseppe, lo esortò a stabilirsi a Camerata. Il papà Rocco, visto che i figli non erano più a Canterano, fece costruire a Camerata un bel palazzetto nel centro del paese con finiture in pietra di stile neoromanico. Giuseppe sposò una ragazza del luogo, Anna, dalla quale ebbe cinque figli: Giovanni, Rocco, Matilde, Ernesta e Luigia. Giovanni, appassionato di cavalli e cacciatore, ricevette il nomignolo di *Cannone*, per i racconti di caccia che faceva anche un po' esagerati ma sempre simpatici. Giovanni sposò la bella Vilelma, dalla quale ebbe due figli Giuseppe e

Francesco, che venne da tutti chiamato *Franco Kiosse*, nome con il quale firmava le sue poesie, apprezzate anche oltre Camerata. Versi in dialetto con cui descriveva fatti di vita paesana usando aneddoti, parole e proverbi ormai poco sconosciuti. Oltre a poesie dialettali scriveva anche in italiano con spirito satirico, rifacendosi a Pasquino. Tra le varie proprietà che Giovanni *Cannone* ereditò dal padre c'era un casaleto che si ergeva su una collina sopra Camerata Nuova, contornato da un bel pezzo di terra. Con il tempo venne dato a questa località l'appellativo di *colle del Volante* per il seguente motivo. Il nonno Giuseppe diede in affitto casale e terreno a tale Antonio, chiamato in paese *'Ntoniucciu u' volante*, nomignolo guadagnato per le sue grandi doti di camminatore. Infatti aveva l'incarico soprattutto dal dottore di Camerata, di andare a Subiaco a prendere le medicine in farmacia, perché non c'era ancora la farmacia in paese, né a Carsoli. Lui attraversava tutte le montagne da Camerata a Subiaco in un battibaleno riportando i farmaci in tempi brevi.

Sotto: cartolina di Camerata Nuova primi anni del Novecento (da collezione privata)




Quando tornava in paese dopo il viaggio, la gente commentava: «Ecco 'Ntoniucciu ha volatu». Fu così che i paesani diedero al colle su cui *'Ntoniucciu* lavorava come affittuario il nome di *colle del Volante*.

Adesso il casale è circondato da un simpatico borghetto di villini, non più luogo rurale ma di villeggiatura.



Piano di lavoro del P.C.I. a Ortucchio (1957)

da: *Rosini*



*) Archivio di Stato di L'Aquila, sezione di Avezzano, Archivio Federazione Marsicana del Partito Comunista Italiano, b. 2, fasc. 5.

1) Istituto Nazionale Conferenziale di Assistenza. Era ed è una organizzazione associata al sindacato CGIL.

2) Comitato Direttivo.

Sopra: *Il Compagno*, quindicinale della Federazione Marsicana del Partito Comunista Italiano

Segnalazione archivistica:
Michele Scio

Durante le visite ad Ortucchio mi sono preoccupato, oltre che della riorganizzazione generale del Partito, delle iniziative immediate che la situazione richiedeva.

È stata fatta una assemblea di assegnatari convocata a nome dell'associazione, nella quale si è votato un ordine del giorno con le rivendicazioni, ed eletta una commissione che è andata ad illustrare lo stesso al Sindaco. La cosa però pare che finisca lì non essendovi una organizzazione dell'associazione e una spinta marsicana su tale problema. Per fare l'assemblea è stato necessario parlare prima singolarmente con alcuni assegnatari per poi fare una riunione di cinque di essi e quindi fare l'assemblea. Questi cinque o sei possono essere il nucleo per costituire l'associazione.

In direzione dei braccianti, malgrado ci sia una fortissima disoccupazione e molto malcontento per il non pagamento degli assegni famigliari, non è stato possibile fare molto. Nell'ultima assemblea di Sezione alla quale parteciparono 22 compagni su 27 invitati (27 compagni scelti fra gli iscritti e fatti invitare con elenchi a 5-6 compagni attivisti) si addivenne con alcuni di essi di convocare una riunione di braccianti alla quale avrebbe partecipato anche Vitino Scalia. La situazione in questo campo è molto delicata: i braccianti hanno molta sfiducia. Si è creata una situazione difficile per cui i braccianti, i quali non prendono gli assegni, se la prendono con Ferrini, il quale anziché fare un maggiore sforzo per sviluppare una azione di massa la più larga possibile, risponde come un qualsiasi impiegato di un ufficio governativo attirandosi su di sé l'ira dei braccianti, i quali non se la prendono invece con gli uffici del governo. È quindi opportuno esaminare alla luce di questa esperienza tutta l'attività dell'INCA (1) nel Fucino che pur non volendolo i nostri compagni finiscono più o meno di fare come ad Ortucchio.

Per riorganizzare il Comitato direttivo di Sezione e avviare il tesseramento al Partito è stato

La relazione* è trascritta in memoria di Ercolino Gigli.

Un uomo generoso, animatore di iniziative culturali a Ortucchio e promotore del Circolo Culturale "Il Castello".

necessario uscire fuori da quel gruppo di compagni che sono continuamente attorno a Ferrini e per la piazza, in genere compagni poco stimati, abbruttiti, etc. Anzi proprio questi compagni ci hanno fatto fallire alcune riunioni con il loro atteggiamento settario, compagni i quali ancora ritornano sul fatto che i compagni sarebbero traditori perché non hanno votato per noi nel '56 (cosa non vera) e non si fanno neanche loro la tessera (pure avendo il blocchetto in tasca) perché gli altri non si tesserano. Abbiamo fatto quindi un lavoro su un gruppo di 5-6 compagni ai quali abbiamo spiegato la situazione di Ortucchio e gli abbiamo chiesto di prendere le redini del Partito ad Ortucchio. Questi compagni dovevano ricevere dal compagno Vitino l'elenco dei compagni da ritessere spulciandoli dal registro [...].

Per l'avvenire è necessario puntare su questo gruppo rivolgendoci non più a Ferrini ma a Vitino e attraverso di esso ai compagni del Comitato. Nel fare la riunione del C.D. (2) bisogna evitare che ad essa prendano parte anche altri compagni che non siano preventivamente scelti d'accordo con Vitino Scalia. Solo così possiamo qualificare questo gruppo di compagni dando ad essi fiducia e [...] maggiore prestigio al Partito. [...]

Durante questo periodo sono riuscito a fare anche una riunione a Via Napoli del gruppo dei compagni più qualificati [...]. La riunione, oltre che ai problemi della politica salariale che la Camera del Lavoro dovrebbe sviluppare ad Avezzano, ha trattato l'azione da svolgere per i problemi del rione.

Nella riunione furono distribuiti anche gli opuscoli "Che cos'è il P.C.I." con l'impegno di leggerli per poi in una seconda riunione discuterne il contenuto. È importante che all'attività del Partito con molte difficoltà stiamo portando alcuni compagni iscritti recentemente o che non avevano dato mai attività. Rosini

Avezzano 27 maggio 1957

Un'escursione sul monte Autore (1891)

Organizzata dalla Sezione di Roma del Club Alpino Italiano, fu stampata nella *Rivista mensile* dell'associazione, X, 1891, fasc. 8 agosto, pp. 247-250.

da: *Ignazio Carlo Gavini*



Anord-est di Subiaco nella provincia di Roma si eleva un gruppo di monti che si può anche dire tutto un vasto altipiano boscoso, limitato a nord dal Piano del Cavaliere, ad est dal fosso Fioio, a sud dalle valli dell'Aniene e del Simbrivio. Ed è appunto da questo fiumicello che i monti del gruppo prendono il nome di Simbruini; la cima principale è Monte Autore (1895 m.), nome che si estende anche ai prossimi Monte Cotento (2014 m.) e Monte Viglio (2156 m.).

Un'attrattiva speciale del M. Autore è il Santuario della SS. Trinità, che per la sua strana posizione e per un curiosissimo e pittoresco pellegrinaggio annuale, a cui concorrono migliaia e migliaia di contadini, forma soggetto d'ammirazione per il turista che non si occupa soltanto dei monti, ma anche di tutto ciò che riguarda le popolazioni montane.

Intenti al doppio scopo di visitare l'Autore e di trovarci al Santuario il giorno della festa, che cade sempre la domenica dopo la Pentecoste, organizzammo nella nostra Sezione una gita sociale, di cui io dovevo essere il direttore. Infatti venerdì 22 maggio molti soci risposero all'invito, tanto che partimmo alle 5,5 p. per la linea di Solmona in diciassette: Hassler, Hausmann, Immelen, Pisesiki, Enrico Cortesi, Adolfo Rossi, Colizzi, ing. Rebaudi, ing. Venezian, ing. Scifoni, Tommaso Bruno, signora Silvia Bruno, cav. Ennio Lupi, Ferrati, Pierret, Ferrarini ed il sottoscritto. Alla stazione di Cine- to Romano ci pigiammo entro due carrozze e via per Subiaco, illuminati di tanto in tanto dalla luna piena che sembrava procurasse di renderci meno penose quelle due ore di inazione. Alle 10 e 1/2 pom. eravamo a Subiaco.

La serata si passò allegrissima all'albergo della Pernice diretto dal signor Benedetto Gori, che merita una vera lode per il modo inappuntabile con cui provvide a tutto l'occorrente per la nottata e per la mattina seguente.

All'alba del giorno 23 la nostra numerosa carovana, accresciuta di due portatori con 3 muli

per i bagagli, lasciava Subiaco con un tempo assolutamente splendido e si recava a visitare gli avanzi della Villa Neroniana, Santa Scolastica e il Sacro Speco, convento, come ognuno sa, fondato da S. Benedetto prima di recarsi a M. Cassino. Non mi accingo a descrivere la posizione incantevole di questi due eremi, i chiostri, le pitture, le pergamene che in essi si conservano, né a parlare della storia del primo monachismo occidentale che in essi si compendia; rimanderò il lettore alla Guida della Provincia di Roma di E. Abbate, dove si trova, circa questo monumento, accennato quanto può interessare lo storico, l'artista e lo scienziato. Noi visitammo ammirati tutto quel po' che ci permetteva il tempo limitato; quindi alle 9 ant. scendemmo a riprendere la mulattiera che percorre il fondo della valle dell'Aniene fino al ponte di Comunacchio, dove sbocca la valle oltremodo pittoresca del Simbrivio che discende da Vallepietra.

Al ponte, e lungo tutta la valletta laterale, incontriamo numerose comitive di pellegrini che vanno e che tornano dal Santuario cantando e leggendo orazioni, tutti nei loro costumi di festa, e da' cui volti traspare il fervor religioso che li conduce nelle lunghe e faticose traversate.

Dopo sei ore di marcia, alle 4 pom. giungiamo in Vallepietra (825 m.), allegro paesello sulla sinistra del Simbrivio, tutto in festa per l'approssimarsi della grande solennità del giorno seguente. L'oste signor Gazzetti ci fornisce un pranzetto alla buona, e via di nuovo in cammino, mentre Hassler, Hausmann e Immelen intuonano bellissime tirolesi che suscitano l'entusiasmo di quella popolazione.

Scendendo di nuovo in fondo alla valle la mulattiera piega a sinistra e si inerpica sulle pendici del M. Autore, che ci presenta il suo versante meridionale e in fondo alla valle la gran rupe a cui sta appigliato il Santuario della SS. Trinità. Questa rupe, veramente unica nell'Appennino, discende a piombo dalla cima del Colle Tagliata

Sopra: copertina della rivista

Segnalazione bibliografica:
Sergio Maialetti

1) Appunto ad un miracolo la leggenda attribuisce l'origine del Santuario.

2) A tal proposito non posso far a meno di rallegrarmi, ringraziandolo, col professore Antonio Bonini ferrarese (socio onorario della R. Accademia di Bologna) che dipinse egregiamente su marmo di Carrara le immagini di S. Anna, di S. Pietro e di S. Giovanni Evangelista.

3) I fratelli Maggiorani di Roma posseggono in Camerata una segheria a vapore di legname. Per facilitare il trasporto dei grandi fusti hanno testé compiuta a loro spese una carreggiabile che dal paese sale per 500 m fino a Campo Secco.

(1654 m.) per oltre 400 m.; il Santuario sta a 1337 m. su uno stretto ripiano che fa la roccia, sì che pare ad essa attaccato per miracolo (1). L'impressione che provammo noi sull'imbrunire trovandoci ai piedi di quella immane parete, mentre i fuochi in alto cominciavano ad accendersi e mentre ci giungeva un ronzio confuso di grida e di canti, solo interrotto da ripercossi colpi di fucile, ha qualche cosa d'indescrivibile e credo non si cancellerà mai più dalla nostra memoria. Alle 8 e 1/2 p. in due ore di ripida salita si giunse al Santuario, dove i pellegrini a centinaia si pigiavano per trovare un posticino da passare la notte, mentre le comitive, già sistemate attorno ad altissimi fuochi, cantavano versetti ed orazioni relative ai sacri misteri.

Rinuncio a qualunque descrizione, perchè non la finirei più, senza poter poi dare neanche una languida idea al lettore di che bellezza selvaggia è animata la scena che noi a lungo contemplammo; e fo le dovute grazie al carissimo don Salvatore Mercuri, abate titolare del luogo, che ebbe, come di solito, la squisita cortesia di riserbareci due camerette per potere alla meglio passar la notte.

Il tempo, che nella giornata era stato buono, andò nella serata rabbuinandosi tanto che appena potemmo vedere ad intervalli l'eclisse lunare che per combinazione avveniva proprio in quella serata così fantastica; nella notte poi l'acqua cadde a rovesci, sicché le comitive accampate non dirò in quale stato si trovassero; ad ogni modo noi non potevamo prender sonno e per lo scrosciar dell'acqua e per i canti e le grida di «Viva la SS. Trinità» che non cessavano mai.

All'alba terminò la pioggia, ma le nubi c'impedirono di vedere la bella vista che, in altra occasione, ebbi campo d'ammirare. Un raggio di sole rischiarò per un momento la rupe, mentre una folla immensa si accalcava d'attorno alla chiesetta o per entrarvi o per aspettare il «Pianto delle Zitelle», rappresentazione originalissima che ci riporta al medio evo.

Con questa funzione, che meriterebbe una descrizione a sé, si chiude la festa alle 8 del mattino, sicché in un momento tutti i pellegrini si sparpagliano in gruppi, per far ritorno ai loro paesi, ed anche noi ci disponiamo alla partenza. Frattanto erano arrivati altri soci partiti da Roma in ritardo, tra i quali i signori Perelli, Lupi e Wagnière, i quali avevano passata la notte in Vallepietra e il dott. Mengarini con la sua signora provenienti direttamente da Subiaco. Prima di metterci in marcia visitammo il Santuario, ancora affollato e la cappelletta di S. Anna che spicca per la sua moderna costruzione. Infatti recentemente l'emerito abate

Mercuri, nostro ospite, avendo fatto scalpellare una grotta nella roccia presso l'eremo, vi fece costruire in pietra un altare con tritico sestiacuto su mio disegno (2).

Alle 10 ant. la nostra comitiva, accresciuta dei soci Perelli, Lupi e Wagnière, si riponeva in marcia non senza dare uno sguardo ai pochi resti di antiche terme pagane che s'incontrano presso il Santuario e che le frane della rupe hanno quasi distrutto. Il sentiero che percorriamo s'inerpica sulla sinistra del Colle Tagliata ed entra subito nel bosco; però i muli non possono seguirci in causa di alcuni punti malagevoli e della neve che troveremo nel bosco, onde sono costretti a seguire la mulattiera che valica il detto colle sulla destra e passando per il Campo della Pietra vanno ad aspettarci al Campo Secco.

Le nuvole, di poco sollevate nelle prime ore del mattino, ci avvolgono nuovamente e ci bagnano di un'acquolina poco gradevole che dura per quasi due ore finché, alla fontana degli Scifi, dove passa la mulattiera che dal Campo della Pietra valica l'Autore per discendere a Subiaco, si cambia in una bella nevicata. Il bosco di faggi, che leva le sue cime svelte a quasi 30 metri, aggiunge meraviglia alla scena, sì che ci par d'essere in pieno inverno. Si sale sino al valico a circa 1800 m. dove bisognerebbe seguire a sinistra la cresta per arrivare in cima, ma tutti d'accordo ci si rinuncia perché la nebbia ci avvolge e la neve seguita a cadere allegramente (ore 12 merid.).

Sul versante nord la neve vecchia ci fa sprofondare, in alcuni punti, fino ad un metro, ma con tutto ciò la discesa procede rapida abbastanza, perchè non si vede l'ora di levarci tanto zuppo da dosso, e infatti sotto la pioggia continua si arriva a Campo Secco (1313 m.), dove si ritrovano i muli, e quindi, alle 3 e 1/2 pom., a Camerata Nuova (810 m.) per la nuova e lunghissima carreggiabile tracciata dai fratelli Maggiorani (3).

È impossibile ridire le gentilezze che ci vennero prodigate dal nostro amivo Crispino David, segretario comunale, e dalla sua famiglia, e troppo lungo sarebbe narrare del pranzo imbanditoci e dei brindisi che vi furono pronunziati; lo spirito, per poco abbattuto dalle lunghe ore di pioggia, si rianimò in una reazione che non smise fino alla stazione di Cavaliere, dove ci recammo in «sciarabbà» (ore 7 e 1/2 pom.). Pur troppo sentivamo di riavvicinarci a Roma: in ferrovia ognuno nel suo cantuccio taceva ripensando alle tante e svariate impressioni provate in montagna, alla schietta fede e bontà di quelle popolazioni.

I. C. Gavini (Sezione di Roma).

Uno studioso per Pereto: abitato, chiese, religiosità

di: *Redazione*

I contributi dell'ing. Massimo Basilici si consultano anche on-line. Gli articoli nelle riviste "Il foglio di Lumen" (=FL) ed "Aequa" sono indicati dal fascicolo e dall'anno di edizione.

L'abitato: *Pereto: Il castello*, Lumen 2007; *Il castello di Pereto: 1967-2007* [fotografie], Lo 2007; *Epigrafi romane in Pereto*, Cerchio 2011; *Saluti da Pereto (L'Aquila)* [cartoline], Lumen 2011; *Cartoline di Pereto (L'Aquila): punti di vista*, Lo 2018; *Archi medioevali di Pereto (L'Aquila)*, Lo 2012; *La toponomastica di Pereto (L'Aquila)*, Lo 2012; *Le aperture medioevali di Pereto (L'Aquila)*, Lo 2012; *Le torri medioevali di Pereto (L'Aquila)*, Lo 2012; *I restauri delle mura medioevali di Pereto (AQ)*, Lo 2012; *Le mura medioevali di Pereto (L'Aquila) Parte 1*, Lo 2013; *Le mura medioevali di Pereto (L'Aquila) Parte 2*, Lo 2013; *L'edificio scolastico di Pereto (L'Aquila)*, Lo 2013; *Aule, maestri e bidelle a Pereto (L'Aquila)*, Lo 2014; *La scuola elementare a Pereto (L'Aquila) al tempo del Fascismo*, Lo 2023; *Pereto, Oricola e Rocca di Botte anno 1909* [autonomia amministrativa], Lo 2016; *Le piazze di Pereto (L'Aquila)*, Lo 2019; *Luci su due lapidi medioevali*, FL, 34, 2012; *Acqua, serbatoi e fontane a Pereto*, FL, 36, 2013; *Lacqua a Pereto (L'Aquila): anni 1930-1953*, Lo 2023; *I confini tra Pereto e Carsoli, anno 1761*, FL, 46, 2016; *Morbano e Cacume: due insediamenti scomparsi*, Lo 2022; *I confini tra Pereto e Carsoli, anno 1761*, FL, 65, 2023; *Lorologio comunale di Pereto: 1900-1960*, FL, 58, 2020; *Pereto: risultanze dai catasti*, FL, 65, 2023; *Anno 1749: gestione economica dell'Università di Pereto*, FL, 65, 2023; *L'epidemia a Pereto (L'Aquila): anno 2023*, Lo 2023; *La cassa rurale di Pereto (L'Aquila): anni 1927-1955*, Lo 2023; *La storia di Pereto (L'Aquila) dai pezzi di carta*, Lo 2023; *La storia di Pereto (L'Aquila) dai pezzi di carta. Parte II*, Lo 2024.

Le chiese: *Pereto e le sue chiese scomparse*, FL, 24, 2009; *Le chiese di S. Nicola, S. Pietro, S. Maria delle Querce e la Madonna dei Bisognosi*, FL, 37, 2013; *La chiesa di San Nicola a Pereto (L'Aquila)*, Lo 2023. [sul Santuario della Madonna dei Bisognosi vd. l'elenco delle sue pubblicazioni in "Il foglio di Lumen", 2023, n. 66]. **San Giorgio:** *La chiesa di San Giorgio martire in Pereto: le origini*, FL, 15, 2006; *La chiesa di San Giorgio martire in*

Ricordiamo ai lettori alcuni utili contributi per la storia di un paese, frutto per lo più di ricerche d'archivio.

Pereto (L'Aquila): la storia, Lumen 2008; *La chiesa di San Giorgio martire in Pereto (L'Aquila): i documenti*, Lumen 2008; *L'epigrafe di Talaso*, FL, 24, 2009; *La chiesa di San Giorgio martire in Pereto (L'Aquila): anno 2010*, Lumen 2011; *Storia e immagini di una campana*, FL, 46, 2016. **San Silvestro:** *San Silvestro*, Lumen 2004; *San Silvestro di Pereto (L'Aquila): anno 2003*, Lo 2019. **San Giovanni:** *La chiesa di San Giovanni Battista in Pereto (L'Aquila): la storia*, Lumen 2008; *La chiesa di San Giovanni Battista in Pereto: i restauri degli anni '60* [del Novecento], FL 18, 2007; *San Giovanni Battista in Pereto: la fondazione del 1500*, FL, 21, 2008. **San Pietro:** *La chiesa di San Pietro in Pereto*, Lo 2011. **San Salvatore:** *La chiesa del SS Salvatore a Pereto (L'Aquila: Le fotografie)*, Lo 2022; *La chiesa del SS Salvatore a Pereto (L'Aquila): La storia*, Lo 2023.

Religiosità: *Statuette, statue, processioni e confraternite a Pereto*, FL, 13, 2005; *Pereto: statue e statuette*, Lumen 2006; *Pereto: le processioni*, Lumen 2007; *Pereto: le Confraternite e la vita sociale*, Lumen 2008; *Pereto: statuti delle confraternite*, Lumen 2010; *Pereto: gli statuti delle confraternite Parte 2*, Lo 2013; *Pereto: i documenti delle confraternite*, Lo 2013; *Confraternita di San Giovanni Battista in Pereto Anni 1906-1914*, Lo 2013; *Pereto: le Confraternite e la loro storia*, Lo 2014; *Pereto: le Confraternite e i loro documenti*, Lo 2014; *Anno 1950: Peregrinatio Mariae in Pereto*, "Aequa", 47, 2011; *Le reliquie ed i reliquiari in Pereto (L'Aquila) parte 1 e parte 2*, Lumen 2011; *Le preghiere di Pereto (L'Aquila)*, Lo 2012; *Le tracce di San Benedetto*, Lo 2013; *Il rito del Battesimo a Pereto (L'Aquila)*, Lo 2015; *Pereto, 17 gennaio* [festa S. Antonio abate], Lo 2018; *Da Pereto alla Santissima* [Trinità], Lo 2019; *Ergonomia religiosa a Pereto (L'Aquila)* [statue processionali], Lo 2020; *La Grotta* [della Madonna di Lourdes] a Pereto (L'Aquila), Lo 2020; *Il Presepe vivente a Pereto (L'Aquila): le origini*, Lo 2021; *Il Presepe vivente a Pereto (L'Aquila): le fotografie*, Lo 2021; *Il Presepe vivente a Pereto (L'Aquila): Maria e Giuseppe*, Lo 2021; *Memorie del Presepe vivente a Pereto (L'Aquila)*, Lo 2021; *Battesimi e Cresime per procura*, FL, 57, 2020; *Religiosità sui muri di Pereto (L'Aquila)*, Lo 2022; *Luoghi più laicali, anno 1788*, Lo 2023.

La disputa legale tra Orsini e De' Ponte per il possesso del castello di Pereto (sec. XIV). Seconda parte*

di: *Luchina Branciani*

*) La prima parte è stata edita nel fascicolo n. 67.

V assallis, iuribus, rationibus et pertinentiis suis omnibus ad dicti castri medietatem spectantibus seu pertinentibus quoquomodo superstitute sibi eadem Bucia exponente filia et herede sua legitima succedente sibi in omnibus bonis suis et [specialiter] in / dicta medietate castri praefati que statim post mortem dicti sui patris infra scilicet legitima tempora mortem ipsius genitoris sui ut subditur curie nostre denunciavit solvitque pro illa dicte nostre curie relevium proinde debitum prout moris et iuris est nihilominus ab eadem nostra curia obtinuisse ponitur nostras et clare memorie domini Ludovici / Dei gratia Ierusalem et Sicilie regis illustris causarum viri nostri in ipsius curiae forma litteras investitorias quarum vigore seu auctoritate exponens ipsa assecurata fuisse asseritur ab hominibus et vassallis medietatis castri praefati fuitque assecuta veram et corporalem possessionem medietatis castri ipsius cum iuribus, rationibus et pertinentiis / suis omnibus ad praefati castri medietatem spectantibus seu pertinentibus quoquomodo dictum vero exponens ipsam dictam medietatem dicti castri habuit, tenuit et possedit ex dicta paterna successione immedietate et in capite ab ipsa nostra curia sub praedicto (28) feudali servizio seu adoha spacio annorum sex et certa pacifice / et quiete percipiendo et percipi faciendo exinde per se et alios suo nomine iura omnia, fructus, redditus et proventus provenientes ex dicta medietate castri praefati praestando proinde ipsi nostre curie serviendo debitum seu adoham quociens feudale servitium regium baronibus et feudatariis aliis per ipsam curiam iudicebatur Georgius / cum de Pontibus de dicto castro Pereti suis iuribus non contentus exponentem ipsam tenentem et possidentem iuste ac rationabiliter praemisso modo per se et alios suo nomine medietatem castri praefati auctoritate propria possessione dicte me-

V assalli, diritti, giudizi e tutte le proprietà spettanti ovvero di appartenenza a metà di detto castello, essendogli sopravvissuta a qualsiasi titolo la medesima Buccia figlia dichiarante ed erede sua legittima, la quale gli succede in tutti i suoi beni e [in modo speciale] nella / citata metà del castello suddetto: costei immediatamente dopo la morte di suo padre nel lasso di tempo legittimamente stabilito, ha denunciato, in quanto soggetta alla nostra curia, la dipartita del genitore e ha versato alla nostra curia il relevio dovuto come è secondo usanza e diritto; inoltre è stato disposto dalla medesima nostra curia l'ottenimento di nostre lettere <di investitura> da parte di Ludovico di chiara memoria / re, per grazia di Dio di Gerusalemme e Sicilia, sovrano illustre, del nostro incaricato per le cause secondo la forma della curia medesima: lettere di investitura del cui vigore ed autorità la stessa dichiarante asserisce essere stata assicurata dagli uomini e dai vassalli di metà del castello suddetto; inoltre ella ha ricevuto il reale possesso fisico di metà castello con i suoi diritti, giudizi e pertinenze / tutti quelli spettanti e appartenenti a metà del suddetto castello; a qualsiasi titolo la dichiarante ha in vero avuto la citata metà del castello, l'ha ottenuta e posseduta per successione paterna, su diretto e immediato incarico della nostra curia, a titolo di servizio feudale o adoha per un periodo di sei anni e in pacifica sicurezza / e tranquillità, percependo e facendo ricevere di conseguenza per sé e altri a suo nome, tutti i diritti, i frutti, i redditi e i proventi provenienti dalla citata metà di detto castello e amministrandoli, prestando alla nostra curia il servizio dovuto o adoha, quando ritenuto opportuno dalla stessa curia anche il servizio feudale regio ai baroni e agli altri feudatari. Giorgio / de' Ponti del citato castello di Pereto non contento dei suoi diritti ha sottratto violentemente alla dichiarante stessa la quale teneva e possedeva giustamente e secondo legge metà di detto castello, nel modo suddetto e a suo nome per sé e

28) [s]upradicto: macchia su perg. (r. 51).

dietatis ipsius castri destituit violenter ipsam-
que detinuit et detinet minus / debite occupa-
tam percipiendo et percipi faciendo iura omnia
fructus, redditus et proventus ex dicta medie-
tate dicti castri provenientes spacio annorum
quatuor et plus ascendentes anno quolibet ad
summam seu valorem unciarum auri
quatraginta et plus et requisitus pluries dictus
Georgius ut sibi dictam medietatem / dicti castri
restitueret, daret et assignaret id facere non
curavit nec curat in ipsius exponentis <in>
evidens praeiudicium et facturam super quo
subveniri sibi beneficio capituli regii super
violentis destitutionibus editi, exponens ipsa
suppliciter postulavit. Cuius igitur spoliatis
iniuste celeris / sit restitutionis beneficio suc-
currendum fidelitati vestre presencium [sic]
tenore de certa nostra scientia, committimus et
mandamus expresse quatenus vocatis qui pro-
pria fuerint evocandi si summarie de plano sine
strepitu forma et figura iudicii oblacione libelli
et contestacione litis rem tibi praesenti instru-
mento constiterit ita esse / ad restitutionem
possessionis medietatis dicti castri cum
fructibus omnibus si qui exinde medio tempore
sunt percepti seu qui exinde percipi potuerunt
per eundem Georgium dicte exponenti instan-
ciam faciendam prout instrumentum fuerit
praesentium auctoritate procedas iuxta teno-
rem capituli supradicti si vero iam dictus
Georgius supradicta medietate dicti / castri
aliquod ius habere se credit illud si voluerit post
restitutionem praedictam coram competente
iudice ordine iudiciario prosequatur et dictum
tantu[m] ipse praesens instrumentum quam
vos alii successive futuri exponentem ipsam
super possessione medietatis castri iamdicti
taliter restituta iusti favoris praesidio manu-
teneatur / protegatis, defendatis et etiam con-
servetis non permissuri eam seu alium aud [sic]
alios suo nomine in illa dicti eiusdem iusta causa
duraverit per praefatum Georgium aud [sic]
quoslibet alios minus debite impeti vel turbari
audentem vel audentes in contrarium per
penarum impositiones ex exaciones earum
pro nostra curia si in eas inciderint / aliaque
debita et oportuna iura, remedia desistere
ablationem districtius cohacturi pecuniam non
contatam quam ex dicta commissione
penarum dequaerere forsitan vos continget
simul cum processu per vos in praemissis
habendo ad nostram cameram transmittatis
partibus post oportunam inspectionem earum
pro cautela remanentibus / praesentanti donec
cum iusta causam duraverit efficaciter valituris.
Datum Neapoli per nobilem Thomam de
Bufalis de Messina militem magne nostre curie
magistrum rationalem, locumtenentem pro-

per gli altri con sua autorità e in proprio
possesto l'ha detenuta e la detiene in/debita-
mente occupata, percependo e facendo rice-
vere i diritti, tutti i frutti, i redditi e i proventi
derivanti dalla citata metà di detto castello, per
un periodo di quattro o più anni, che ammon-
tano, per ogni anno, a una somma o valore di
40 onces d'oro o più. Il citato Giorgio, più volte
interpellato affinché restituisse <alla dichia-
rante> la citata metà / del Castello in questione,
la consegnasse e la assegnasse, non si è curato di
adempiere a tale richiesta né se ne cura, a
evidente danno e perdita della dichiarante, la
quale ha chiesto mediante supplica di
intervenire a tale riguardo mediante il bene-
ficio dell'edito capitolo regio sulle destituzioni
violente. Dunque, venendo, per la vostra
fedeltà, in soccorso delle persone vittime di
questa ingiusta rapina / tramite le presenti
lettere, per nostra sicura conoscenza, incarichiamo
e ordiniamo espressamente che inter-
pellati quanti dovranno essere convocati, nel
caso sommariamente, senza il clamore e la par-
venza di un processo, o mediante oblacione di
un libello e contestacione di lite, la questione è
così stata risolta nel presente documento / per
cui si stabilisce che debba esserti restituito il
possesto di metà di detto castello con tutti i suoi
frutti qualora nell'intercorso periodo di tempo,
siano stati percepiti ovvero abbiano potuto es-
sere percepiti dal medesimo Giorgio, <essi
debbano essere restituiti> alla persona che sta
facendo istanza come sarà giusto e, per autorità
delle presenti <lettere>, tu proceda sulla base
di quanto recita il suddetto capitolo. Qualora
poi, il citato Giorgio, sulla metà di detto / castel-
lo creda di avere qualche diritto da rivendicare,
se lo vorrà, successivamente alla suddetta resti-
tuzione, prosegua <nella medesima causa> al
cospetto di un giudice competente e secondo
l'iter giudiziario; inoltre, sia il giustiziere in
persona sia gli altri tra voi incaricati per il fu-
turo, mantenete al sicuro con giusto riguardo il
documento sul restituito possesto in tali ter-
mini, di metà del già detto castello e la stessa
dichiarante / proteggete, difendete e conserva-
te senza permettere che questa o un altro o altri
a proprio nome, per la durata di questa giusta
causa, su iniziativa del suddetto Giorgio o di
qualsivoglia altra persona osi indebitamente
imporre o portare scompiglio: in caso contra-
rio, se si macchierà di tali reati, verranno
imposte pene ed esazioni a favore della nostra
curia / e altri indispensabili e opportuni rimedi
di legge sono previsti per costringere più
fortemente a desistere dal reato di sottrazione.
Sarà probabilmente prevista per voi l'acquisi-
zione di tutta la cifra in denaro non contata

thonotarium Regni Sicilie (29) dilectum consiliarium et fidelem nostrum anno Domini Millesimo Trecentesimo sexagesimosexto die duodecimo mensis novembris quinte indictionis Regnorum / nostrorum anno vicesimoquarto». Tenor vero praedictae cedule sub anulo secreto sigillate per omnia talis est: «Iohanna Dei gratia regina Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue province et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, iusticiariis [sic] Aprucii ultra flumen Piscarie praesentibus et successive (30) futuris ipsorumque locumtenentibus fidelibus suis, gratiam et bonam voluntatem. Bucia filia condam Nuczarelli de Pontibus ac uxor Iohannis de filiis Ursi fidelis nostra, maiestati nostre noviter reverenter exposuit quod praedictum super restitutionem medietatis castri Pereti de provincia supradicta quae esse ponitur ipsius exponentis ipsius possessione se asseruit violenter destituta per Georgium de Pontibus / exponens ipsa obtinuit a maiestate nostra patentes litteras nostro pendenti sigillo munitas vobis iuste directas inter alia continentes quod vocatis evocandis si summarie de plano sine strepitu et figura (31) iudicii oblatione libelli et contestacione litis tunc praesenti instrumento rem constiterit ita esse actenta forma capituli regii super violentis destitucionibus editi ad restitutionem ipsius medietatis dicti castri cum fructibus medio tempore inde perceptis et qui percipi potuerunt faciendam exponenti iamdictae procederet tam efficaciter quam instanter et dictum tam ipse tunc instrumentum quam alii successive futuri manutenerent et defenderent eam in possessione illius ex illorum officii potestate prout hec et alia in patentibus litteris exinde sub / data Neapoli per nobilem Thomam de Bufalis de Messana militem magne nostre curie magistrum rationalem locumtenentem prothonotarius regni Sicilie dilectum consiliarium et fidelem nostrum anno Millesimo trecentesimo sexagesimosexto die duodecimo novembris quinte indictionis visis nuper in nostra curia latius continentur. Et quia exponens ipsa occupata ad alia / eius negocia [sic] litteras ipsas vobis seu tunc praedecessori vestro minime praesentavit sorcita [sic] non extitit illarum executionis effectum. Et verens ne per lapsum alicuius temporis circa executionem illarum ingeratur per vos dubium aliquod aut noxie contrarietatis obiectum maiestati vestre supplicavit

29) Regni Sicilie: aggiunto sul r. dalla stessa mano in fase di revisione (r. 61).

30) successive: aggiunto sul r. dalla stessa mano in fase di revisione (r. 62).

31) figura: riscritto su precedente abraso dalla mano del compilatore (r. 64).

derivante dalla somma delle multe citate insieme al processo che si celebra tra i suddetti presso la nostra camera. Per i presenti, dopo opportuna disamina a titolo di cautela / <i com-puti> per chi li presenta rimangono efficacemente validi per l'intera durata della giusta causa. Dato a Napoli per il nobile Tomaso del Bufalo di Messina, cavaliere della nostra curia grande, maestro razionale, luogotenente, protonotaio del Regno di Sicilia, amato consigliere e fedele nostro nell'anno del Signore milletrecentosessantasei, il 12 novembre, quinta indizione / anno ventiquattresimo dei nostri Regni». D'altro canto il testo integrale della suddetta cedola sigillata con l'anello segreto è il seguente: «Giovanna per grazia di Dio illustre regina di Gerusalemme e Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capua e contessa delle provincie di Forcalquier e di Piemonte ai giustizieri d'Abruzzo al di là del fiume Pescara ai presenti e a coloro che succederanno e ai loro luogotenenti fede/li, grazia e buona volontà. Bucia figlia del fu Nazzarello de' Ponti e moglie di Giovanni dei figli d'Orso, a noi fedele, ha di nuovo inviato una richiesta alla nostra Maestà circa la restituzione di metà castello di Pereto, posto nella suddetta provincia della dichiarante, la quale ha asserito essere stata rimossa con violenza da tale possesso a opera di Giorgio de' Ponti. / La medesima precisa che ella ha ottenuto da Nostra Maestà lettere ufficiali munite con il nostro sigillo pendente a voi giustamente dirette tra alcune altre le quali enunciano che, interpellati coloro che devono essere convocati, nel caso sommariamente senza il clamore e la parvenza di un processo, mediante oblatione di un libello e contestazione di lite e allora, nel presente documento, la questione è stata risolta in base a quanto formalmente recitato nell'edito capitolo regio sulle destituzioni mediante la restituzione della metà del castello in oggetto con i frutti percepiti nel periodo di tempo intercorso e quelli che hanno potuto essere ricevuti, <restituzione> da attuare a favore della sopra precisata dichiarante tanto efficacemente quanto con rapidità, mentre il documento citato sia il giustiziere sia coloro che gli succederanno per il futuro manterranno e ne garantiranno il possesso in virtù del potere del loro ufficio similmente a questi e altri aspetti contenuti nella lettere ufficiali emana/te a Napoli per il tramite del nobile Tommaso del Bufalo di Messina, cavaliere della nostra curia grande, maestro razionale, luogotenente, protonotaio del Regno di Sicilia, amato consigliere e fedele nostro nell'anno milletrecentosessantasei, il 12 novembre, quinta Indizione, viste di recente nella nostra curia ove

humiliter ut providere sibi circa id de congruenti remedio dignaremur. / Cuius supplicationi iuste utpote annuentes volumus et fidem vestre sub obtentu nostre gratie de certa nostra scientia firmiter et expresse [praecipimus quantenus actento tenor] (32) <e litterarum ipsarum illarum iuxta (33)> eorum mentem et seriem siquidem praemissa veritate nitantur executioni [sic] debite demandetis favorabiliter tam efficaciter quam instanter omni contrarietate / et cavillosa dilacione cessante ita quod scribere proinde ulterius non sit opus. Edicto nostro et ordinacione qualibet nostre curie quam partes s<igillate non sunt sigillo nostro magno pendenti neque subscriptio man>us (34) prothonotarii vel locumtenentis eius continetur in eis iuxta curie nostre ritum necnon litteris mandatis aliis nostris contrariis forsitan impetratis vel / 70 impetrandis nullatenus abstiturus. Datum Neapoli sub anulo nostro secreto die vicesimo tercio madii septime indictionis ex quarum litterarum <...> (35) dicens quod supradictus Georgius de Pontibus de dicto castro Pereti suis iuribus non contentus, praedictam Buciam uxorem praedicti Iohannis tenentem et possidentem / iuste et rationabiliter praemisso modo pro se et alios suo nomine medietatem praedicti castri Pereti auctoritate propria possessione dicte medietatis ipsius castri destituit viol<enter ipsamque detinuit et detinet (36)> minus debite occupatam percipiendo et percipi faciendo iura omnia, fructus, redditus et proventus provenientes ex dicta medietate dicti castri Pereti spacio annorum quatuor / et plus ascendentes anno quolibet ad summam seu valorem unciarum auri quatragesima et plus et requisitur pluries dictus Georgius ut supradictam medietatem dicti castri Pereti cum fructibus ipsis restitueret, daret et assignaret id facere non curavit nec curat in ipsius exponentis praeiudicium et facturam. Quarum idem Iohannes maritus et procurator praefate Bucie procuratorio nomine / ipsius reverenter petit per vos et vestram curiam ipsam Buciam seu ipsius procuratorem nomine ipsius constituentis constituto vobis praemissis summarie et de plano sine strepitu, <forma et figu>ra (37)

32) [praecipimus quantenus actento tenor]: r. semiabrasa da lacuna meccanica in perg. (r. 68).

33) <e litterarum ipsarum illarum iuxta>: lacuna meccanica in perg.; testo ricostruito da confronto interno (r. 68).

34) s<igillate non sunt sigillo nostro magno pendenti neque subscriptio man>us: lacuna meccanica in perg.; testo ricostruito da confronto interno (r. 69).

35) <...>: estesa lacuna meccanica al centro della perg. (r. 70).

36) viol<enter ipsamque detinuit et detinet>: : estesa lacuna meccanica al centro della perg. (r. 71).

37) <forma et figu>ra: lacuna meccanica al centro della perg. (r. 73).

i testi sono conservati per esteso. Inoltre, dal momento che la dichiarante, occupata in diversi altri / affari non ha presentato le lettere in oggetto a voi o al vostro predecessore, queste non hanno sortito alcun effetto. Nel timore che a causa del tempo trascorso si ingenerasse da parte vostra, riguardo all'esecuzione delle stesse, qualche dubbio o spiacevole contrarietà, ella ha umilmente supplicato vostra maestà di provvedere affinché ci degnassimo di trovare per lei una soluzione adeguata. / Approviamo tale richiesta che ci trova d'accordo e a voi, che siete fedele, con garanzia del conseguimento della nostra grazia, per sicura nostra conoscenza, fermamente ed espressamente ordiniamo che, per il preciso contenuto delle medesime lettere, a queste, per la veridicità dimostrata, venga data a tutte la dovuta ed immediata esecuzione sulla base di quanto riflettono e secondo il loro ordine, visto che è venuta meno ogni contrarietà / e qualsiasi cavillosa dilazione cosicché a tale riguardo non è necessario aggiungere altri elementi. Per il nostro editto e qualsivoglia serie ordinata della nostra curia giacché le sezioni sigillate non lo sono con il nostro sigillo grande pendente né si trova in esse la firma autografa del protonotario o del suo luogotenente secondo la prassi della nostra curia né per lettere inviate ad altri a noi contrari, richiesti o / da convocare, sarà minimante possibile recedere <dalla pubblicazione di tali atti>. Dato a Napoli, sotto il nostro anello segreto, il 23 maggio, settima indizione; tra queste lettere <...> (12) attestante che il suddetto Giorgio de Ponti del castello di Pereto, non contento dei suoi diritti, ha destituito con violenza (13) la suddetta Buccia moglie di Giovanni, la quale teneva e possedeva / secondo giustizia e giudizio, nella maniera suddetta per sé ed altri a suo nome, la metà del suddetto castello di Pereto con la propria autorità da tale possesso di detta metà castello, che <egli> ha detenuto e detiene indebitamente occupata percependo e facendo ricevere tutti i diritti, i frutti, i redditi e i proventi provenienti dalla citata metà del Castello di Pereto per un periodo di quattro anni / o più, corrispondenti per ciascun anno a una somma del valore di 40 once d'oro o più; inoltre è stato chiesto più volte al citato Giorgio di restituire la suddetta metà del castello di Pereto con i suoi frutti, di ridarla o assegnarla, ma costui non si è preoccupato nè si preoccupa di fare quanto richiesto a grave danno e perdita

12) <...>: estesa lacuna meccanica al centro della perg. (r. 70).

13) Spostato a r. 70 da r. 71 per migliore leggibilità scorporando le voci verbali nelle due rr.: ha destituito... ha detenuto e detiene.

iudicii oblacione libelli et contestatione litis poni et manuteneri in possessionem dicte medietatis castri Pereti ac ipsum Georgium condemnari, compelli et constringi praedictae / Bucie seu dicto Iohannis eius procuratori ad restitutionem fructuum praedictorum iuxta formam, continenciam et tenorem litterarum et cedule praedictarum prout iure est salvo iuresdictionis [sic] vestra <...> (38) et forma quibus melius et efficaciter fieri potest. Qua petitione oblata modo praedicto ut supra eodem die ultimo dicti mensis octobris in dicta terra Scurcule similis peticio assignata / fuit per eandem curiam dicto pavensi procuratori dicti Georgii conventi praesenti ibidem et eam recipiend*s* eodem die ibidem dictus procurator dicti conventi praesens in iudicio coram nobis interrogatus per nos et dictam nostram curiam super tenore dicte petitionis supra lecte et divulgatae [sic] procuratorio nomine quatenus litem contestando et hora contestandi litem respondit et dixit se ignorare proposita ipsius petitionis / prout posita sunt salvis iuribus et defensionibus suis, eodem die ibidem iuratum est <...> (39) <C>alupnia per dictos procuratores partium praedictarum in animam constituentium praefatorum in causa [praedicta] [et] data est tantum per eandem curiam ipsi utrique parti scilicet procuratoribus ipsis petentibus et vole[n]tibus ad ponendum de iure et probandum in causa praedicta usque per totum septimum diem instantis mensis / novembris et alius ad ipsam curiam veniendum et procedendum in causam eandem quatenus de iure fuerit, infra quemque dictum terminum ad ponendum et probandum datum praesentatis primo per <...> [Iohannem] <...> dicte domine Bucie quibusdam articulis apud acta dicte nostre curie in causa praedicta ac producta (40) et praesentata per procuratorem eundem quadam petitione olim oblata regali culmini pro parte dicte domine Bucie / inter alia continente quod dictus Georgius de Pontibus maliciose ad vexandum eandem Buciam laboribus et expresse obtinuerat a dicta maiestate quadam cedula ad curiam vicarie quod de dicta causa cognosceret vimque iusticiarii quibus causa ipsa per praedictas litteras reginales commissa erat de illa intromittere aliquatenus se non deberent propter quod supplicabant ipsi maiestate pro parte ipsius Bucie ut actenta causa / iam dicta nihilominus actentis aliis ad id rationabiliter actendendis

38) <...>: lacuna meccanica in perg., occupa lo spazio di un solo lemma (r. 74)

39) <...>: minima lacuna meccanica in perg. (r. 76).

40) Producta [da precedente lemma erratamente corretto (r. 77).

della dichiarante. Lo stesso Giovanni marito e procuratore della suddetta Buccia a titolo di procura / con reverenza chiede per vostro tramite alla curia che Buccia ovvero il suo procuratore che a suo nome si costituisce, sulla base della vostra conoscenza, sommariamente e senza il clamore e la parvenza di un processo, mediante oblacione di un libello e contestazione di lite, sia posta e mantenuta nel possesso della metà del castello di Pereto e lo stesso Giorgio venga condannato, forzato, e costretto a restituire alla suddetta / Buccia o al citato Giovanni suo procuratore i frutti suddetti secondo la prassi, l'enunciato e il contenuto delle lettere e della cedola di cui sopra, come è secondo diritto e in base alla vostra giurisdizione e <...> e nella forma con cui si può agire meglio e più efficacemente. E tale petizione è stata presentata secondo la modalità sopra precisata proprio l'ultimo giorno di ottobre nella terra di Scurcola. Simile petizione è stata assegnata / tramite la medesima curia al citato procuratore pavese di Giorgio convenuto, lì presente e ricevendola il medesimo giorno, il citato procuratore presente in giudizio al nostro cospetto, interrogato da noi e dalla nostra curia sul contenuto della detta petizione di cui sopra, letta e comunicata a titolo di procura, contestando il contenuto della lite e il tempo, ha risposto e ha dichiarato di ignorare gli scopi della petizione / come sono stati impostati, fatti salvi i diritti e la difesa. Il medesimo giorno è stato prestato il seguente giuramento <...> (14): «La calunnia avanzata dai procuratori delle parti suddette che si sono costituite nella causa [di cui sopra] è stata trasmessa solo per quella curia ad entrambe le parti agli stessi procuratori che domandano e vogliono assegnare secondo diritto e ratificare in suddetta causa fino a tutto il settimo giorno del presente mese / di novembre e un altro, che per la stessa curia debba arrivare e procedere nella medesima causa per quanto sarà dato secondo diritto, entro ciascun termine precisato da stabilire e approvare in prima istanza da <...> [Giovanni] <procuratore> della citata signora Buccia riguardo ad alcuni articoli per gli atti della citata nostra curia utili alla causa suddetta, prodotti e presentati dal medesimo procuratore, inerenti una certa petizione indirizzata a suo tempo ai vertici del Regno a favore di donna Buccia / Essa tra le altre argomentazioni recita che il citato Giorgio de' Ponti, vessando con intenti delinquenziali Buccia, aveva ottenuto da Sua Maestà una certa cedola presso la curia della Vicaria <in cui si dichiarava che>

14) <...>: minima lacuna meccanica in perg. (r. 76).

dignaretur maiestas ipsa mandare dominus iusticiarius Aprucii Ultra [quod non obstante dicta cedula impetrata per dictum Georgium procedere deberent in dicta causa iuxta tenorem ipsarum reginalium litterarum (41) per eandem Buciam obtentorum et eisdem iusticiariis propterea directarum illasque debite executioni mandarent iuxta continentia earumdem eratque peticio / ipsa in carta bonbicina [sic] per dictam curiam reginalem decretata et anulo [se]creto ipsius reginalis maiestatis sigillata cuius <decreti [...] (42)> tenor talis est: Ex quo precesserunt dicte littere nostre ad iusticiarios dicte provincie de spoliatis in forma, volumus ac committimus et mandamus de certa nostra scientia dictis iusticiariis quod actenta forma dictarum litterarum nostrarum et capituli regii de violenciis [sic] desti/tucionibus editi ministrent et faciant dictis praesentibus iusticie <...> (43) [et] nichilominus mandamus dicte <...> (44) quod a cognicione dicte cause penitus et omnino de<sistant [...]> (45) praedicta cedula nostra aliquatenus (46) non obstante. Una cum nonnullis instrumentis et cautelis similiter productis in ca<usa [...] non>nulli (47) testes citati prius ad instanciam praesentis procuratoris dicte domine Bucie / de mandato nostro comparentes in eadem curia coram nobile recepto <...> dicend<...> (48) corporali ad sancta Dei Evangelia <a [...]> (49) exa<... [...]>erunt (50) super <...> (51) per nos et nostram curiam supradictam se[...] (52) <...> (53) in loco iudicii <...> (54) [...] (55) testium depositiones et dicta in scriptis fideliter redacta fuerunt / apud acta curie supradicte per actorum notarios supradictos. Dicto vero Georgio

era a conoscenza di questa causa e riconosceva l'autorità del giustiziere; e quelli per cui la medesima causa era stata fatta per il tramite delle suddette lettere della sovrana, in quella <causa> non avrebbero dovuto a nessun titolo intromettersi per il fatto che supplicavano Sua Maestà a favore di Buccia affinché per la causa approntata, / già descritta, Sua Maestà pur essendoci testi stilati e dovendosene altri, secondo giustizia, occuparsene si degnasse di inviare il signor giustiziere d'Abruzzo Ultra per il fatto che, non costituendo ostacolo la citata cedola richiesta dal ricordato Giorgio, dovessero procedere in detta causa alla luce delle lettere della sovrana ottenute da Buccia e indirizzate ai medesimi giustizieri; fosse perciò ingiunto di dare la dovuta esecuzione alle medesime sulla base di quanto in esse era recitato. La petizione era / in carta bambacina, emessa dalla curia della regina e sigillata con l'anello segreto di Sua Maestà la regina e il contenuto <del decreto [...]> è il seguente: «In considerazione di quanto premesso nelle nostre precedenti lettere indirizzate ai giustizieri della provincia di cui sopra, riguardo ad alcune vittime di ladrocinio, vogliamo, incarichiamo e ordiniamo, per certa nostra conoscenza ai giustizieri che, in base all'attenta forma delle nostre lettere e dell'edito capitolo regio sulle desti/tuzioni violente, procedano secondo legge e rendano giustizia ai suddetti presenti <...> [e] assolutamente comandiamo alla detta <... e> che desistano una volta per tutte dalla revisione di questa causa [...] dal momento che la nostra cedola di cui sopra non costituisce ostacolo. Insieme con alcune carte e carteggi cautelativi similmente prodotti per la medesima causa [...] alcuni testimoni, prima citati, su istanza del presente procuratore di donna Buccia / su nostra richiesta, radunati nella medesima curia al cospetto <...> hanno <...> giurato toccando i santi Vangeli < [...]> su <...> per noi e la nostra curia di cui sopra [...] <...> nella sede del giudizio <...> [...], le deposizioni dei testimoni e le loro dichiarazioni sono state fedelmente riportate nei testi redatti / presso gli atti della curia di cui sopra, dai suddetti notai incaricati per gli atti. Essendo Giorgio <...> [nella] causa medesima <...> il giorno 5 novembre [...]> nella curia di Marsia, del citato Gior<gio [...]> su nostro mandato per la petizione <...> del procuratore della citata <donna Buccia... > riguardo agli articoli suddetti, prodotti dal medesimo Giovanni come sopra, per via legale e come persona / meglio informata sulla verità dei fatti, di conseguenza <risulta> chiamato in giudizio e presente; è stato dunque il citato Giovanni procuratore a titolo di procura [...]

41) regalia litterarum: soprascritto sul r. dalla mano del compilatore (r. 79).

42) <decreti [...]>: lacuna meccanica in perg., spazio di due lemmi (r. 80)

43) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di un lemma (r. 81)

44) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di due lemmi (r. 81)

45) de<sistant [...]>: lacuna meccanica in perg., spazio di due lemmi di cui il primo integrato (r. 81)

46) Aliquatenus [da tipo abbreviativo raramente usato: aliqts, con tratto abbreviativo soprascritto (r. 81)

47) ca<usa [...] non>nulli: breve lacuna meccanica in perg. (r. 81).

48) recepto <...> dicend<...>: breve lacuna meccanica in perg. (r. 82).

49) Evangelia <a [...]>: breve lacuna meccanica in perg., spazio di un lemma (r. 82).

50) exa<... [...]>erunt: breve lacuna meccanica in perg., spazio di due lemmi (r. 82).

51) super <...>: breve lacuna meccanica in perg., spazio di un lemma (r. 82).

52) se[...]: vedi la nota successiva (r. 82).

53) <...>: breve lacuna meccanica in perg., spazio di un lemma (r. 82).

54) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di tre-quattro lemmi (r. 82).

55) [...]: cfr. la nota precedente (r. 82).

<...> (56) [in] causa ipsa pro<...> (57) die quinto mensis N<ovembris [...]> (58) in curia Marsie dicti Geor<gii [...]> (59) de mandato nostro ad petitionis <...> (60) procuratoris dicte <...> (61) supra articulis praedictis productis per eundem Iohannem ut supra tamquam legalior et sciens / exinde melius veritate vocati in iudicio et vero comparentis, fuit per dictum Iohannem procuratorem procuratorio <titolo [...]> (62) [...] (63) eiusdem [o]ctave indictionis apud <...> (64) Georgii praesens in iudicio et a[pud] acta dicte curie cum omni potestate sibi tradita per eundem Georgium et contenta in instrumento / ipsius procuracionis per eudem pavensem in eisdem actis propterea praesentato substituit procuratorem <...> (65) in eodem iudicio <...> (66) voluntarie subscipientem eodem die ibidem de voluntate praedictorum [sic] procuratoris dicte domine Bucie et / notarii Gualterii procuratoris substituti ipsius Goergii praesentium in iudicio petentium et volentium <...> (67) productorum et act<...> (68) hinc modo in causa ipsa ac <... [dicte]> (69) curie terminus ipsi utrique parti ad recipiendum copiam ex eisdem usque et per totum decimum diem eiusdem mensis novembris / eadem die eiusdem [indictionis] praesentibus in iudicio et apud acta ipsius curie dictis procuratoribus partium praedictorum praefixus fuit <...> (70) procuratori substituto <dicti> (71) Georgii conventi expresse <...> (72) productorum per dictum procuratorem dicte domine Bucie actos in causa praedicta usque et per totum

56) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di tre lemmi (r. 83).

57) pro<...>: lacuna meccanica in perg., spazio di due-tre lemmi (r. 83).

58) N<ovembris [...]>: lacuna meccanica in perg., spazio di due-tre lemmi (r. 83).

59) Geor<gii [...]>: lacuna meccanica in perg., spazio di due-tre lemmi (r. 83).

60) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di due-tre lemmi (r. 83).

61) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di due-tre lemmi (r. 84).

62) <titolo [...]>: lacuna meccanica in perg., spazio di 9-10 lemmi (r. 84).

63) [...]: lemma parzialmente esterno alla lacuna, illeggibile (r. 83).

64) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di 10-12 lemmi (r. 84).

65) <...> in eodem iudicio <...>: due lacune meccaniche in perg., ognuna per uno spazio di 10-12 lemmi (r. 85).

66) Cfr. la nota precedente (r. 85).

67) <...>: lacuna meccanica in perg. per uno spazio di 7-8 lemmi (r. 86).

68) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di un lemma (r. 86).

69) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di 7-8 lemmi (r. 86).

70) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di 5-6 lemmi (r. 87).

71) <dicti>: lacuna meccanica in perg., spazio di un lemma (r. 87).

72) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di 4-5 lemmi (r. 87).

[data nella sezione lacunosa...] della medesima ottava indizione presso <...> di Giorgio [...] presente in giudizio e presso gli atti della curia con ogni autorità a lui riconosciuta dallo stesso Giorgio e descritta nella sua stessa carta / di procura dal pavese medesimo; tra gli atti, a tale scopo, ha sostituito il procuratore <...> in quel giudizio <...> volontariamente accogliendo, là, in quello stesso giorno, per decisione del suddetto procuratore di donna Buccia e / del notaio Gualtiero procuratore sostituto del medesimo Giorgio, presenti in giudizio, richiedenti e volenti <...> prodotti e attuati <...> in tal modo nella medesima causa e <... [della precisata]> curia, il termine utile, per ciascuna delle due parti, di ricevere copia delle presenti carte fino a tutto il giorno 10 novembre; / nello stesso giorno della medesima [Indizione], mentre erano presenti in giudizio e presso gli atti della suddetta curia, i procuratori delle parti sopra precisate, venne stabilito <...> come sostituto del procuratore <del citato> Giorgio, espressamente qui convenuto <... le carte> prodotte dal procuratore della citata donna Buccia <ovvero> gli atti della causa sopra descritta sino a tutto il giorno 13 novembre / realmente recandosi presso la medesima curia e procedendo nella medesima causa per l'intero iter di legge, essendo il citato Giovanni procuratore della detta attrice (documentaria) lì pres<ente ...> espressamente <si attesta> che non essendo di ostacolo la petizione a la concessione, il termine <...> e attendere per procedere per la controaccusa da parte del citato Giorgio, su mandato della curia per rispondere sugli articoli per via / legale e in qualità di persona meglio informata sui fatti e non essendo di ostacolo la data di scadenza fissata e da ricevere, citato in causa <...[...]> contro il medesimo Giorgio <...> procedere secondo diritto non era per le par<ti ...> contrario o diverso rispetto ai suddetti enunciati; così, sebbene il citato Giorgio non risponda direttamente alle accuse, gli atti sortiscono il loro effetto. Entro un certo termine di tempo stabilito / dalla curia per le parti citate allo scopo di ricevere copia degli atti suddetti, a ognuna delle parti è stata consegnata copia dalla curia in oggetto <...> per la ripulsa <della parte avversa> data ultima fissata al 13 novembre il citato notaio <Gual>tiero sostituto procuratore di Giorgio ha prodotto e ha posto una ripulsa ma non ha dato la sua approvazione; il suddetto giorno 13 novembre della detta ottava indizione nel castello di Alando, mentre i citati procuratori sono presenti in giudizio, presso gli atti di detta curia per la parte dei suddetti, dalla medesima curia è stato fissato a

terciumdecimum diem de mense novembris / realiter ad ipsam curiam veniendum et procedendum in causa eandem quatenus de iure fuerit dicto Iohanne procuratore dicte actricis ibidem praes<entis ...>tante (73) expresse quod non obstante petitione et concessione terminus <...> (74) ac attendere ad procedendum de contra accusata per eum dictum Georgium citatum de mandato dicte curie ad respondendum super articulis tam/quam legaliore[m] et scientem exinde melius veritatem ac non obstante termino recepto et recipiendo dictum per eum in causa <...[...]> Tende[re]bat (75) contra ipsum Georgium <...> (76) procedere prout iuris erat nec per par<...>tum (77) contrarium vel diversum quam praedicta contra ita non respondendo contra dictum Georgium contracta suum sortiantur effectum. Infra quemdam terminum / per dictam curiam dictis partibus ad recipiendum copiam actitorum praedictorum datum ipsi utrique parti per eandem curiam dicta copia data fuit <...> (78) ad repulsam dato venien[te] die sci[I]jicet tercio decimo dicti mensis novembris dictus notarius <...>terius (79) procurator substitutus ipsius Georgii nichilominus tam ipsa[m] repulse [sic] produxit posuit neque probavit supradicto die tercio decimo eiusdem mensis no/vembris dicte octave indictionis in castro Alandi praesentibus in iudicio et apud acta dicte curie dictis procuratoribus partem praedictarum datus fuit terminum per eandem curiam ipsi utrique parti petenti termi[n]um ipsum seu advocatis partium ipsarum ad disputandum et ad allegandum in causa ipsa si voluerunt et ad ipsam curiam veniendum et procedendum in causa eadem quatenus de iure fuerit usque per totum sextumdecimum / diem mensis eiusdem die vero praedicto sextodecimo eiusdem ibidem de communi dictarum partium voluntate in iudicio et apud acta ipsius curie presentatum (80) petentium et volentium <an>nunciatum (81) extitit <in supra>dicta (82) et conclusum

73) <ente ...>tante: lacuna meccanica in perg., spazio di 3-4lemmi (r. 88).

74) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di 3-4 lemmi (r. 88).

75) <...[...]>tende[re]bat: lacuna meccanica in perg., spazio di 2-3 lemmi (r. 89).

76) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di un lemma (r. 89).

77) par<...>tum: lacuna meccanica in perg., spazio di due lemmi (r. 89).

78) <...>: lacuna meccanica in perg., spazio di un lemma (r. 90).

79) <...>terius: lacuna meccanica in perg., spazio di un lemma (r. 90).

80) Presentatum [p(resentat)um, da tipo abbreviativo inusuale (r. 92).

81) <an>nunciatum: macchia in perg. copre la sillaba iniziale (r. 92).

82) <in supra>dicta: lacuna meccanica in perg. (r. 92).

ciascuna della parti richiedenti ovvero agli avvocati delle medesime parti, il termine di tempo per contestare e fare ricorso in tale causa, qualora lo volessero, di recarsi presso la medesima curia e di procedere nella medesima causa secondo l'iter stabilito dalla legge sino a tutto il giorno 16 / dello stesso mese; in vero in quello stesso giorno 16, là, per comune volontà delle parti in giudizio e presso gli atti della medesima curia: presenti, richiedenti e volenti, è stato annunciato, <in tale suddetta curia> ed è stato concluso dai procuratori delle parti che salvi i diritti di legge e di fatto e le carte allegate secondo diritto da ognuna di entrambe le parti è stato concesso a ciascuna parte di recarsi presso la curia e di udire / la sentenza definitiva che noi e la nostra curia promulgheremo per la suddetta causa a termine di legge ovvero per l'intero giorno 26 del mese di novembre e senza una scadenza fissata per udire la somma del danno; da parte del citato Giovanni procuratore di donna Buccia nella medesima causa, sono stati presentati alcuni documenti allegati tra i carteggi consegnati alla curia e questi sono stati redatti diligentemente / dal suddetto notaio per gli atti e posti tra gli stessi atti per i quali è previsto come termine di consegna il 26 del medesimo mese di novembre nella città di Sant'Angelo, su volontà delle citate parti presenti, richiedenti e volenti in giudizio, venne prorogato il termine fissato per l'udienza della sentenza sino a tutto il sopra precisato 1° giorno di dicembre prossimo venturo e così è stato stabilito per il primo giorno di quel mese, ottava / Indizione presso la città di Sant'Angelo, entrambe le suddette parti ovvero Giovanni procuratore della citata Buccia e il <suddetto> Gualtiero, sostituto procuratore, comparenti in giudizio al nostro cospetto a nome dei soprascritti, hanno richiesto mediante istanza, da parte nostra e della nostra curia, la sentenza nella causa suddetta. Di conseguenza noi, sopra citati, giustiziere e giudice delegato, visti, argomentati ed esaminati diligentemente, per quanto è di nostra competenza, / le questioni in merito al processo di cui sopra (15) e avuto sulle controversie insieme al suddetto giudice e assessore nostro e con altri giusperiti incaricati dalla nostra curia, essendo presente il suddetto notaio per gli atti, con piena delibera consigliamo con zelo che dalla parte di sua Maestà la regina siamo resi debitori alla giustizia, considerano in effetti che i diritti di istanza nella causa suddetta, con il sostegno di un giusto favore, soccorrano / le vittime di rapina e soprattutto coloro che sono stati privati con

15) Lett.: i meriti ed il processo della causa (r. 96).

per ipsos procuratores partium praefatorum salvis iuribus iuris et facti et allegationibus iure utriusque partis et datum est ipsi utrique parti ad veniendum ad curiam et audiendum / diffinitivam sententiam ferendam per nos et nostram curiam in causa praedicta teminum iuris videlicet per totum vicesimum sextum (83) die eiusdem mensis novembris infra quemquidem terminum ad audiendum summam damni pro parte dicti Iohannis procuratoris dicte domine Bucie in causa ipsa nonnullae allegationes in scriptis apud acta praedictae curie praesentate fuerunt que diligenter redacte fuerunt / per actorum notarium supradictum in actis eisdem quo termino veniente die scilicet vicesimo sexto eiusdem mensis novembris in civitate Sancti Angeli, de voluntate dictarum partium presentium (84) in iudicio petentium et volentium prorogatum fuit terminus ad ipsam sententiam audiendam usque et per totum praetitulatum die primum mensis decembris veniente itaque dicto die primo eiusdem mensis dicte octave / indictionis apud dictam civitatem Sancti Angeli ambe praedictae partes dicti scilicet Iohannes procurator dicte Bucie et <supradictus> (85) Gualterius procurator substitutus comparentes in iudicio coram nobis nominibus suprascriptis per nos et eandem nostram curiam sententiam in causa praedicta cum instantia postularunt. Unde nos qui supra iusticiarius et iudex delegatus, visis, discussis et diligenter inspectis per nos eiusdem praedictae cause / meritis (86) et processu habitoque super hiis una cum praedicto iudice et assessore nostro et aliis iurispertis curiam nostram sequentibus praesente actorum notario supradicto plena cum deliberatione consilio diligenter attendentes quod in hac parte ex reginali excellencia sumus effecti iusticiae debitores, considerantes namque in praesenti causa quod iura instantie iusti favoris praesidio succurrant / spoliatis et praecipue suorum possessionum per violenciam destitutis inherentes eciam constitutionibus regiis ac capitulis ipsius supra violenciis et destitutionibus editis et sicut in dicta causa et ex processu inde habito evidenter apparet quod dicta Bucia tempore dicte destitutionis medietatis castri praedicti vere et pacifice possidebat et ante dictam destitutionem seu spolia/cione pacifice et quiete possidebat fructus et proventus existentium

83) sextum: soprascritto sul r. dalla mano del compilatore (r. 93).

84) Presentatum [p(resentat)um, da tipo abbreviativo inusuale (r. 94).

85) <supradictus>: macchia in perg. copre il lemma, integrato da confronto interno (r. 95).

86) meritis: aggiunto in marg. sinistro dalla mano del compilatore (r. 96).

violenza dei loro beni, essendo in linea anche con le costituzioni regie e con i capitoli editi sulle violenze e sulle destituzioni: così, nella causa sopra descritta e, in base al processo celebrato, appare evidente che la citata Buccia, al tempo della destituzione di metà castello, lo possedeva realmente e pacificamente e che prima della descritta destituzione ovvero rapina, possedeva pacificamente e con tranquillità i frutti e i proventi relativi a metà del citato castello, li percepiva e dal momento che vi esercitava tutti gli altri diritti in quanto vero e legittimo possessore, risulta manifesta la violenza e la rapina anche dalla legittima conferma fornita secondo legge dal racconto dei testimoni convocati in giudizio al cospetto nostro e della nostra curia. Condannano / dunque il suddetto Giorgio in contumacia poiché non risponde direttamente sui fatti; tale Giorgio in effetti è stato legittimamente citato da parte della nostra curia, ammonito e convocato affinché comparisse di persona nel termine di tempo fissato al cospetto nostro e della nostra curia in quanto in grado di rispondere per vie legali e come persona meglio informata sui fatti circa i beni ovvero riguardo agli articoli prodotti a favore della parte di donna Buccia nella descritta / causa. E il suddetto Giorgio, sempre insistendo nella sua contumacia, non ha voluto comparire e rispondere ai citati articoli o [posizioni] ma ha piuttosto disdegnato coloro che giudicano e considerato che, anche dalla parte del citato Giorgio non è stata fatta nessun'altra difesa nella causa descritta, neanche un documento di contestazione o un allegato che alleggerisca in qualche aspetto, Giorgio rispetto ai fatti di cui sopra, né che per suddetti ci sia stato un qualche risarcimento / così per diverse cause e ragioni ben note a chi giudica l'animo umano, i giudici devono ammonire mediante una parola efficace. Pertanto, invocato il nome di Cristo tenendo fisso lo sguardo sul diritto e sulla giustizia, in base al consiglio e alla presenza di coloro che siedono in tribunale, diciamo, definiamo, pronunciamo, dichiariamo e similmente concludiamo che la citata donna Buccia, attrice e il citato Giovanni suo procuratore / siano e debbano essere reimmessi, debbano ricevere la restituzione ed essere reintegrati nel reale possesso fisico della citata metà del castello di Pereto senza alcuna suddivisione di cui nelle descritte lettere regali si faccia menzione e sia restituita e introdotta nel precisato, vero possesso fisico; inoltre che sia difesa, mantenuta in tale possesso e ciò si debba fare mediante aiuti e presidi opportuni / decretiamo similmente e definitivamente nelle presenti carte. Fatto salvo solamente il diritto nella proprietà della citata

(87) pro medietate dicti castri percipiendo ac omnia alia ibidem exercendo tamquam verus et legitimus possessor de ipsa vero violencia et destitucione manifeste apparet ex legitima testium probacione in iudicio coram nobis et nostra curia legitime facta. Advertentes / quidem ad contumaciam Georgii antedicti ita non respondendo qui Georgius ex nostri et nostre curie parte fuit legitime citatus, ammonitus et requisitus quatenus personaliter compareret in dicto termino coram nobis nostra curia tamquam legalior et melius sciens veritate responsurus super possessionibus seu articulis pro parte dicte domine Bucie in dicta / causa productis. Quiquidem Georgius semper in contumacia persistendo comparere et respondere dictis articulis seu [posicionibus] (88) noluit sed potius contempsit considerantes etiam quod pro parte dicti Georgii nulla nec alia defensio in dicta causa facta extitit nec etiam dictum oppositum seu allegatum quod dictum Georgium habeat in aliquo relevare in praemissis nec aliquo praemissorum pensatis praemissis / et aliis multis causis, rationibus que animum iudicantis novent ac monere verbonabiliter debent. Idcirco Christi nomine invocato ipsum ius et iusticiam pre oculis semper habendo de consilio et in praesencia quorum supra pro tribunali sedentes dicimus, diffinimus, pronunciamus, declaramus et similiter terminamus dictam dominam Buciam actricem seu dictum Iohannem ipsius procuratorem / esse et fore inducenda seu restituendum et reponendum in veram tenementa et corporalem possessionem dicte medietatis dicti castri Pereti pro indiviso de qua in dictis litteris regalibus sit mencio (89) et sit restitutam et inductam in dictam veram et corporalem possessionem, defendi et manuteneri in eadem deberi favoribus et praesidiis opportunis in hiis / scriptis similiter et diffinitive pronunciamus. Salvo tantum iure in proprietate dicte medietatis dicti castri ipsi Georgio si quod habet alia habere praetendit, nichilominus condempnantes per partem summam Georgium antedictum et dictum notarium Gualterium eius procuratorem procuratorio nomine ipsius ad dandum et restituendum dicte domine Bucie seu eius procuratori praedicto procuratorio nomine / ipsius omnes fructus, redditus et proventus perceptos et habitos per dictum Georgium de medietate praedicta dicti castri quatuor anno-

metà del Castello <già> appartenente a Giorgio; e se costui ha o pretende di avere diritti su qualche altro bene, assolutamente condanniamo da parte del più alto grado di giudizio il suddetto Giorgio di cui sopra e il notaio Gualtiero, suo procuratore a titolo di procura a dare e restituire alla citata donna Buccia ovvero al suo procuratore suddetto a titolo di procura / tutti i frutti, i redditi e i proventi percepiti e ricevuti da parte del citato Giorgio per la suddetta metà castello nel precedente periodo di quattro anni. E di certo i frutti, i redditi e proventi in base a stima comune come appaiono dalle deposizioni dei testimoni, legittimamente registrate nella nostra curia per la causa di cui sopra, assommano ed equivalgono o hanno corrisposto per i singoli articoli considerati / a duecento fiorini. Inoltre, da parte del consiglio e in presenza di costoro, similmente condanniamo il citato Giorgio ovvero il suo procuratore a titolo di cui sopra, a dare, reintegrare e restituire alla citata donna Buccia e al principale suo procuratore a titolo di procura, tutte le spese legittimamente sostenute nella prosecuzione della presente causa da parte della medesima donna Buccia o del suo procuratore. / Inoltre come tassa per queste spese riserviamo a noi e alla nostra curia per il futuro, fatta salva e riservata la circostanza per cui il citato Giorgio, a motivo della descritta destituzione e violenza, fosse condannato a una pena che nel caso dovrebbe essere applicata alla curia regia o a noi o alla nostra curia e a favore della parte della suddetta curia regia <si stabilisce> che per la presente sentenza non sia pregiudicato né affatto impe/dito che Giorgio possa essere giustamente condannato alla pena di cui sopra e contro di lui si possa procedere come sopra precisato, non essendo di alcun ostacolo la presente sentenza. E qualsivoglia diritto legale di procedere contro il citato Giorgio nonché di condannarlo qualora fosse passibile di condanna, nella suddetta occasione, da ora, riserviamo in integro a noi e alla nostra curia, a favore della parte della suddetta curia regia. / Mentre sono presenti i citati procuratori delle parti elencate in questi scritti, emaniamo questa nostra sentenza definitiva. La suddetta nostra definitiva sentenza è stata letta, promulgata e recitata da noi suddetto giustiziere e giudice delegato insieme con il giudice e assessore e il notaio per gli atti, nei sopra precisati giorno, luogo, mese e indictione premessa. / Presenti il giudice Antonio di Buzio di Paganica de L'Aquila, Cecco Bauffo, Giuliano Piscitello, il notaio Ludovico Mari, il notaio Giovanni Terrazano, Antonello de Risio e Antonio Citalensi di Napoli e il notaio Cecco Celentano di Cava, il

87) Existentium [da tipo abbreviativo variato: l'usuale *exn^m* con tratto orizzontale soprascritto = *existentium* è qui semplificato in *exn* con tratto orizzontale soprascritto, che di solito = *exemplum* (r. 98).

88) [posicionibus]: lemma coperto da macchia in perg. (r. 100).

89) Mencio = mentio (r. 102)

rum proximum [sic] prateritorum. Qui quidem fructus, redditus et proventus ex communi extimacione prout ex testium depositionibus legitime in nostra curia in causa praedicta receptorum apparent, ascendunt et valent seu valuerunt singulis articulis / floreni ducenti [sic]. Insuper dictum Georgium seu dictum suum procuratorem nomine antedicto ad dandum, reficiendum et restituendum dicte domine Bucie principali seu eius procuratori procuratorio nomine ipsius expensas omnes legitime factas in prosecutione praesentis cause per dictam dominam Buciam seu dictum procuratorem eius de consilio et in praesentia quorum supra similiter condepnamus [sic]. / Quorum quidem expensarum taxatione nobis et nostre curie in posterum reservamus, salvo et reservato quod si dictus Georgius propter dictam destitucionem et violenciam incidisset in aliquam penam que veniret applicanda regali curie seu nobis et nostre curie et pro parte regalis curie supradicte quod per presentem sentenciam (90) non praeiudicetur nec derogetur quominus dictus Georgius ad dictam penam possit et valeat condepnari ac contra ipsum procedi possit praesenti sententia ut predictum non obstante. Quodquidem ius procedendi (91) contra dictum Georgium ac eiam [sic] condepnandi eundem si in aliquam penam incurrisset occasione praedicta ex nunc nobis et nostre curie pro parte regalis curie supradicte in integrum / reservatum praesentibus dictis procuratoribus partium praefactorum in hiis scriptis hanc nostram diffinitiva sentenciam preferentes. Lecta, lata et recitata est praedicta nostra diffinitiva sententia per nos praedictum iusticiarium et iudicem delegatum una cum iudice et assessore et actorum notario supradictis die, loco, mense et indictione praemissa. / Presentibus iudice Antonio Bucii de Paganica de Aquila, Cicco Bauffo, Iuliano Pissitello, notario Lodovico de Mari, notario Iohanne Terraczano, Antonello de Risis et Antonio Citalensi de Neapoli ac notario Cicco Celentano de Cava, notario Riccardo de Scurculo, Iacobo Cole Mei et Mattheo Magistri Nicolai / de Carapello. In cuius rei testimonium et dicte domine Bucie de Pontibus seu dicti Iohannis eiusdem viri et procuratoris ac omnium quorum et cuius inde interest et interesse potuerit in futurum (92) [sic]

90) *Sentenciam* [da tipo abbreviativo inusuale per cui il redattore scrive *smam* con tratto di abbreviatura soprascritto in luogo di *snam* con tratto di abbreviatura soprascritto (r. 106).

91) *Procedendi*: il compilatore ha omissso nel lemma il segno abbreviativo = *pro* (r. 107)

92) *Futurum* = *futuram* / *futuras* (r. 110).

notaio Riccardo di Scurcula, Giacomo di Cola di Meo e Matteo di maestro Nicola / di Carapelli. E a testimonianza di tale atto e della citata donna Buccia de Ponti o del citato Giovanni suo consorte e procuratore e di tutti coloro cui interessa e potrà interessare in futuro, redatto a certezza e cautela e di conseguenza in forma pubblica il presente scritto autografo del citato notaio Pietro Sardo, notaio per gli atti. Corrobriamo il documento con il suo solito / monogramma firmato, con il nostro sigillo proprio e il suddetto del giudice e assessore e con i sigilli e le sottoscrizioni notarili nonché con le firme e le sottoscrizioni dei testimoni di seguito elencati. E tale documento è stato redatto da me, di cui sopra, notaio Pietro Sardo per gli atti notarili. Anche notaio pubblico per tutto il Regno di Sicilia, notaio del re e della regina su incarico del citato giustiziere / e ho siglato il documento con la mia consueta firma; ho inoltre abraso e corretto sopra, alla riga sesta contando dall'alto dove si legge: "della figlia del fu Nazzarello (16)", poi a linea trenta dove si legge: "figura (17)". Poi a rigo sessantasei dove si legge: "figura (18)". Poi tra [...] (19) di mia propria mano in una parte si legge "del Regno di Sicilia (20)" [...] (21) / successivamente. Poi, in un'altra parte dove si legge: "delle lettere (22)". Poi, in un'altra parte dove si legge "sesto" (23). Inoltre ho aggiunto in margine dove si legge: "per i meriti (24)"; ciò è accaduto non per malafede ma per errore <di scrittura> e dunque tali lemmi siano considerati da tutti come testo autentico. /

<ST>: P(ietro) S(ardo) <apposti tre sigilli impressi *en placard* in ceralacca rossa ben conservati (25) > /

<ST> Io, qui sopra, Ruffino di Pavia, giudice e assessore, attesto la suddetta carta e di conseguenza mi sono sottoscritto e firmato. /

✘ Io, qui sopra, notaio Pietro Sardo di Napoli, maestro per gli atti, attesto quanto sopra esposto, mi sono firmato e ho sigillato la carta con il mio sigillo <*Signum*> . /

✘ Io, Atto Bauffo di Napoli, sono intervenuto all'emissione di detta sentenza e mi sono firmato. /

✘ Io, qui sopra, giurato Piscitello di Napoli sono intervenuto all'emissione di detta sentenza e mi sono firmato.

16) Cfr. in trascrizione, r. 6.

17) Cfr. in trascrizione, r. 30.

18) Cfr. in trascrizione, r. 66.

19) [...]: uno-due brevi lemmi nella piega della perg. immediatamente al di sopra dei tre sigilli di cera (r. 112)

20) Cfr. in trascrizione, r. 61.

21) [...]: tre-quattro brevi lemmi nella piega della perg. immediatamente al di sopra dei tre sigilli di cera (r. 112).

22) Cfr. in trascrizione, r. 79.

23) Cfr. in trascrizione, r. 93.

24) Cfr. in trascrizione, r. 96.

25) Per i tre sigilli apposti cfr. l'epitome introduttiva alla

certitudinem et cautelam factum est exinde in forma publica praesens scriptum manu propria dicti notarii Petri Sardi actorum notarii scriptum suo solito / signo signato nostro sigillo proprio praedicto iudicis et assessoris [et eorum no]tarii (93) sigillis et subscriptionibus necnon signis et subscriptionibus subscriptorum testium roboramus. Quod scripsi ego qui supra notarius Petrus Sardus actorum notariorum. Et publicus per totum Regnum Sicilie regis et reginali [...] (94) notarius de mandato dicti iusticiarii / ipsumque meo consueto signo signavi ac abrasi et emendavi super in sexta linea a capite numerando ubi legitur "filie condam Nuczarelli" item in tricesima linea ubi legitur "figura (95)". Item in sexagesima sexta linea ubi legitur "figura". Item inter [...] (96) manu propria in una parte ubi legitur "Regni Sicilie (97)" [...] (98) / successive. Item in alia parte ubi legitur "licterarum (99)". Item in alia parte ubi legitur sextum. Item addidi in margine ubi legitur "meritis (100)" quod accidit non vitio quod sed errorem quos pro autentico ab omnibus habeatur. /

<ST>: P(etrus) S(ardus) (foto) - <apposti tre sigilli impressi en placard in ceralacca rossa ben conservati (101)> /

<ST> Ego qui supra Ruffinus de Papia iudex et assessor praedictam fateor et ideo me subscripsi et signavi /

✘ Ego qui supra notarius Petrus Sardus de Neapoli magister actorum praedicta fateor me subscripsi et proprio meo sigillo sigillavi <Signum> /
✘ Ego Actus Bauffus de Neapoli prolacioni ditte [sic] sentencie interfui et me subscripsi. /

✘ Ego qui supra iuratus Piscitellus de Neapoli prolacioni ditte sentencie interfui et me subscripsi.

✘ Ego qui supra Ciccus Celentanus de Cava me subscripsi et prolacioni ditte sentencie interfui. /

✘ Ego Antonius Bucii de Paganico di Aquila prolacioni dicte sentencie interfui et me subscripsi <Signum> /

✘ Ego qui supra notarius Ludovicus de Mari de Neapoli prolacioni dicte sentencie interfui et me subscripsi. /

✘ Ego qui supra Antonellus de Risio de Neapoli prolacioni dicte sentencie interfui et me subscripsi. /

93 [et eorum no]tarii: macchia ed inchiostro scolorito (r. 111).

94 [...]: un lemma nella piega della perg. (r. 111).

95) Cfr. *infra*, r. 30.

96) [...]: uno-due brevi lemmi nella piega della perg. immediatamente al di sopra dei tre sigilli di cera (r. 112)

97) Regni Sicilie: cfr. *infra*, r. 61.

98) [...]: tre-quattro brevi lemmi nella piega della perg. immediatamente al di sopra dei tre sigilli di cera (r. 112).

99) Licterarum: cfr. *infra*, r. 79.

100) Meritis: cfr. *infra*, r. 96.

101) Per i tre sigilli apposti cfr. l'epitome introduttiva alla perg. (r. 114).

✘ Io, qui sopra, Cecco Celentano di Cava, mi sono firmato e sono intervenuto all'emissione di detta sentenza. /

✘ Io Antonio di Buzio di Paganico dell'Aquila, sono intervenuto all'emissione di detta sentenza e mi sono firmato <Signum>. /

✘ Io, qui sopra, notaio Ludovico Mari di Napoli, sono intervenuto all'emissione di detta sentenza e mi sono firmato. /

✘ Io, qui sopra, Antonello Risio di Napoli, sono intervenuto all'emissione di detta sentenza e mi sono firmato. /

✘ Io Antonio Citalense suddetto, sono intervenuto all'emissione di detta sentenza e mi sono firmato. /

✘ <ST> Io, qui sopra, notaio Giovanni Terrazano di Napoli, sono intervenuto all'emissione di detta sentenza / 124 e mi sono firmato. /


✘ Io [giurato] (26) Angelo Di Lorenzo [...] (27), presente all'emissione di suddetta sentenza / sono intervenuto e mi sono firmato. /

Presente presso la citata curia della Vicaria regia [il procuratore] Giuliano [...] / di Napoli procuratore della suddetta signora [...] [...] / [...] [Napoli]. /

perg. (r. 114).

26) Iuratus: il lemma è leggibile pur se nella piega della perg. (r. 125).

27) [...]: macchia d'inchiostro che rende il lemma poco leggibile: lettura "Pl.." puntato (r. 125).



✘ Ego Antonius Citalensis supradictus prolacioni dicte sentencie interfui et me subscripsi. /

✘ <ST> Ego qui supra notarius Iohannes Terrazanus de Neapoli prolacioni sentencie praedictae / interfui et me subscripsi /

✘ Ego [iuratus] (102) Angelus Laurentii de [...] (103) prolacioni sentencie supradictae / praesens interfui et me subscripsi. /

Presens apud dictam curiam vicarie regie per [procuratorem] Iulianum de [...] (104) / de Neapoli procuratorem praefate domine [...] [...] / [...] [Neapoli] (105) /

102) Iuratus: il lemma è leggibile pur se nella piega della perg. (r. 125).

103) [...]: macchia d'inchiostro che rende il lemma poco leggibile: lettura "Pl.." puntato (r. 125).

104) [...] Iulianum de Sas[...] : inchiostro sbiadito e macchia (r. 127).

105) [...] [...] / [...] [Neapoli]: inchiostro sbiadito e macchia nascondono lemmi (rr. 128-129).

Sopra: sigilli in cera rossa in calce al documento

Armiamoci e partite

da: *Olindo Guerrini*

* *Il Repubblicano*, 3-17 dicembre 1911, p. 3.

Ma dite un po', perchè gridate: «avanti!»
E poi restate a casa ?

Perchè lungi dai colpi e dai conflitti
Comodamente d'ingrassar soffrite,
Baritonando ai poveri coscritti
«Armiamoci e partite?»
Partite voi, se generoso il core
Sotto al pingue torace il ciel vi diede,
O Baiardi, è laggiù dove si muore
Che il coraggio si vede,
Non qui, tra le balorde zitellone
Madri spartane di robuste prose,
Che chieggon morti per compor corone
D'alloro, ahi, non di rose!
Ma no, non partire!

A questi tempi,

Il Repubblicano è un quindicinale stampato ad Avezzano agli inizi del Novecento, che seguiva la linea politica dell'omonimo partito. Contrario alla guerra di conquista in Libia, vi si opponeva con i seguenti versi*.

Se dovesse mancar la... «parte sana»
Chi resterebbe a predicar gli esempi
Della virtù romana?
Ah, forti Aiaci della guerra a fondo,
Ussari della morte, ah, non tentate
D'uscir di qui per conquistare il mondo,
Perchè, se ve ne andate,
Forse la vigna che godete voi
Fruttar potrebbe ad operai più scaltri...
No, restate, restate a far da eroi ...
Con la pelle degli altri!



Segnalazione bibliografica:
M. Sciò

il foglio di Lumen

2024, n. 68, marzo
Miscellanea quadrimestrale
di studi e ricerche
speciale
Documenti & Ristampe

Direttore

don Fulvio Amici

Presidente

della Associazione Lumen (odv)

Progetto grafico

Michele Sciò

Redazione

via Luppa 10, 67061 Pietrasecca di Carsoli (AQ)
e-mail: lumen_onlus@virgilio.it
3332478306 - 360943026

Angelo Bernardini, Sergio Maialetti,
Paola Nardecchia, Michele Sciò

Editore

Associazione Lumen (odv)
via Luppa 10 - 67061 Pietrasecca di Carsoli (AQ)
Codice Fiscale: 90021020665

ASSOCIAZIONE LUMEN (odv)

via Luppa 10, 67061 Pietrasecca di Carsoli (AQ) - Codice Fiscale 90021020665
iscritta presso il Registro del Volontariato della regione Abruzzo
www.lumenassociazione.it ★ e-mail: lumen_onlus@virgilio.it

Presidente: *don Fulvio Amici*. **Segretario:** *Angelo Bernardini*

Direttivo: Fulvio Amici, Angelo Bernardini, Anna Rita Eboli, Sergio Maialetti, Michele Sciò

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Convegni: per le date si consulti il sito web. **Escursioni:** itinerari naturalistici e storici. **Visite guidate:** musei, luoghi d'arte e siti archeologici. **Collaborazioni:** con scuole, ricercatori e studenti universitari. **Biblioteca:** libri di archeologia, storia locale e generale, arte, letteratura, periodici e materiale archivistico. **Stampa:** *i Quaderni di Lumen*; *il foglio di Lumen*; monografie di vario argomento.

Norme per gli autori. L'Associazione Lumen (odv), fondata il 1 agosto 1999, contempla tra le sue attività la pubblicazione di scritti divulgativi utili alla vita sociale e culturale del Carseolano (AQ) e dei territori limitrofi. I contributi inviati sono editi su *il foglio di Lumen*, distribuito ai soci, alle diverse istituzioni culturali regionali ed extra regionali, e a chi ne fa richiesta. I testi devono essere spediti a: Associazione Lumen, via Luppa, 10 - 67061 Pietrasecca di Carsoli (AQ) o alla e-mail: lumen_onlus@virgilio.it

Nello speciale *Documenti & Ristampe* è data precedenza al recupero di testi utili alla storia degli studi del Carseolano e zone limitrofe; è preferita la ristampa di vecchi autori difficili da reperire e testi in lingua con versione in italiano. Analoga attenzione è dedicata alle cronache estratte da giornali d'epoca, che riferiscano fatti d'interesse locale. Le bozze verranno corrette internamente e non saranno allestiti estratti. L'autore riceverà 2 copie del fascicolo con il proprio contributo. Gli autori sono responsabili dei propri scritti, l'Associazione Lumen (odv) declina ogni responsabilità civile e penale.

La collaborazione è da intendersi a titolo gratuito.